

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 401<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>Congedi</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 18683	GRAMEGNA . . . . .	<i>Pag.</i> 18689, 18717, 18719
<b>Disegni di legge:</b>		JANNUZZI . . . . .	18695, 18702
Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . .	18683	MANCINO . . . . .	18684, 18730
Rimessione all'Assemblea . . . . .	18683	* MARABINI . . . . .	18716
« Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):		MEDICI . . . . .	18727
BOCCASSI . . . . .	18684 e <i>passim</i>	MENGGI, <i>relatore</i> . . . . .	18698 e <i>passim</i>
BOSI . . . . .	18698	MILILLO . . . . .	18690 e <i>passim</i>
CARELLI . . . . .	18694 e <i>passim</i>	RISTORI . . . . .	18708
CROLLALANZA . . . . .	18697	RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	18687 e <i>passim</i>
DE LEONARDIS . . . . .	18692 e <i>passim</i>	SERENI . . . . .	18702
FERRARI . . . . .	18687, 18691, 18723	SPEZZANO . . . . .	18726
FORTUNATI . . . . .	18727, 18737		
		<b>Interrogazioni:</b>	
		Annunzio . . . . .	18737

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Présidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

**R O D A ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo il senatore Magliano per giorni 2

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

**P R E S I D E N T E .** Comunico che un quinto dei componenti della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1501), già deferito alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

### Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 4ª Commissione permanente (Difesa), ha approvato il seguente disegno di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione,

ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze Armate » (1482), di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Durand de la Penne; Spadazzi ed altri; Colitto e Romano Bruno ed altri.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« **Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura** » (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

**R O D A ,** *Segretario:*

Art. 7.

(*Attività dimostrativa ed assistenza tecnica*)

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le atti-

vità svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Marchisio, Mancino, Sereni e Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A**, *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

Al fine di promuovere e potenziare la preparazione e l'aggiornamento di tecnici agricoli, di coltivatori diretti e di lavoratori agricoli, l'assistenza tecnica ai produttori anche attraverso l'istituzione di agronomi consortili, le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse ai nuovi compiti che la agricoltura è chiamata a svolgere nel campo della riconversione agricola e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio, da quello 1960-61 a quello 1964-65, da destinarsi ad interventi diretti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla erogazione di contributi.

I contributi vengono concessi alle amministrazioni comunali e provinciali le quali, con l'assistenza tecnica dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sono autorizzate a svolgere le attività di cui al precedente comma anche attraverso associazioni cooperative e consortili ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**B O C C A S S I**. L'articolo 7, egregi colleghi, concerne provvedimenti per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica e, a questo scopo, si stanziavano, con questo articolo, 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per esercizio. Non è possibile pensare di affrontare il problema di una assistenza tecnica continuativa e dell'iniziativa dimostrativa, connessa alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale, con questo esiguo stanziamento; ragion per cui, con il nostro emendamento, proponiamo di ele-

vare la cifra, globalmente, a 30 miliardi, in ragione, cioè, di 6 miliardi per esercizio.

Inoltre, con la seconda parte di questo emendamento, vogliamo togliere ogni carattere di discrezionalità all'attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e proponiamo che i contributi vengano concessi alle Amministrazioni comunali e alle Amministrazioni provinciali, le quali, con l'assistenza tecnica dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, possono svolgere l'attività prevista da questo disegno di legge, e la possono svolgere anche attraverso le associazioni e le cooperative. Credo non vi sia bisogno, da parte mia, di una più ampia spiegazione ed affido alla vostra considerazione, al vostro esame ed alla vostra saggezza l'approvazione dell'emendamento che noi presentiamo.

**M A N C I N O** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà. La prego però di essere conciso poichè l'emendamento è già stato chiaramente illustrato dal senatore Boccassi.

**M A N C I N O**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non ripeterò con altri argomenti l'esposizione dei principi cui si è riferito il collega Boccassi, ma mi limiterò a mettere in evidenza alcuni altri aspetti particolari di questo articolo 7, che ritengo rivestano grande interesse. Non presumo di convincere il Governo e la maggioranza e di ottenere che l'emendamento sia approvato, naturalmente. Come ho detto, infatti, ho semplicemente intenzione di chiarire il grande interesse che presenta l'articolo 7. Quasi tutte le leggi e le leggi, i convegni e le conferenze relative all'agricoltura si sono sempre posti l'obiettivo di organizzare una economia progredita, cosa che, a mio giudizio, non si può ottenere senza una stretta collaborazione della tecnica e della scienza col contadino.

Non si tratta di una tesi che sostengo da oggi, e il collega Medici, se fosse presente, potrebbe confermare che in tutti i congressi e convegni che si sono svolti nel Mezzogiorno dal 1945 al 1950 fra rappresentanti del Governo, tecnici ed esponenti del mondo agricolo, io mi sono sempre battuto su questo

argomento. Per esempio, al Congresso di Foggia del 1950, dopo che l'onorevole Serpieri svolse la sua relazione, io mi permisi di criticarla soffermandomi lungamente proprio su tale argomento, il cui interesse era tale che provocò un tafferuglio e il congresso andò a monte. Il principio da me sostenuto fu ripreso dall'onorevole Serpieri nelle conclusioni riconoscendo che non si può concepire una agricoltura progredita senza una stretta collaborazione del contadino con la tecnica e con la scienza. Onorevoli colleghi, con l'articolo 7 si stanziavano 10 miliardi, in ragione di 2 per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, proprio a questo fine. Sarebbe stato interessante conoscere, se il Ministro lo avesse fatto, un esame del consuntivo di tutte le somme erogate in questo ultimo decennio sia a titolo di normali stanziamenti di bilancio, sia sotto forma di contributi e sussidi erogati con altre leggi a favore di enti, associazioni e istituti appunto per la preparazione e aggiornamento di tecnici agricoli, e dare un giudizio su quanti miliardi possano ritenersi utilmente spesi.

È strano come lo stanziamento che fino all'anno scorso appariva negli stati di previsione, quest'anno non appare più. Nel decennio 1951-61 la somma stanziata arriva alla cifra di circa 20 miliardi; ebbene, io vorrei sapere se, e in che misura, hanno servito a far acquisire e a migliorare le conoscenze tecniche degli agricoltori, dei contadini, dei lavoratori agricoli, e se si sono tradotti in pratiche applicazioni nell'agricoltura.

È ormai fuori di ogni dubbio che per ottenere un'economia agricola progredita si deve impartire ai contadini una conoscenza di nozioni e di principi tecnici e scientifici per una pratica e immediata applicazione nell'agricoltura, finché non si supereranno quelle fasi critiche e non si avranno a disposizione tecnici e laureati sufficienti da assegnare stabilmente agli enti in un'organizzazione che risponda a questi fini. Finché ciò non sarà fatto con serietà e senso di responsabilità, è inutile che parliamo di sviluppo dell'economia agricola, di miglioramento nell'agricoltura. Saranno miliardi spesi in pura perdita e, nella più benevola delle ipotesi, con scarsissimi o inefficaci risultati.

Col nostro emendamento si propone di elevare lo stanziamento. Naturalmente non si

tratta soltanto di proporre una cifra qualsiasi in aumento; sappiamo che anche quella da noi proposta è insufficiente. Si tratta di studiare anche il modo migliore di impiego per far sì che, anche se insufficienti, tali somme possano rendere il massimo possibile, al fine di ottenere il maggior numero di lavoratori e contadini con un sufficiente corredo di nozioni tecniche di immediata e pratica applicazione, e di tecnici che possano dare la loro assistenza a carattere continuativo. Altrimenti non so, non vedo come si possa raggiungere questo fine; non so, non vedo come si possa sviluppare l'economia agricola e trasformare la nostra agricoltura in economia agricola progredita.

Tutto ciò finora non si è potuto ottenere; anzi, vediamo che quest'anno nel bilancio dell'Agricoltura è scomparsa quella voce nella quale il Ministro, fino all'esercizio in corso, aveva stanziato per queste specifiche spese, se non erro, due miliardi e 860 milioni. Noi troviamo, infatti, in questo bilancio 1961-62 lo stanziamento ridotto a 900 milioni.

Onorevole Ministro, mi pare che in occasione di tutte le leggi che si sono fatte, da quella per la Cassa del Mezzogiorno a questo disegno di legge, si sia sempre detto che tali somme sono integrative di quelle normali d'obbligo. Ora lei, in questo bilancio, per l'istruzione tecnico-professionale, eccetera, ha ridotto lo stanziamento a 900 milioni. Ma allora i 2 miliardi stanziati in questo disegno di legge non sono altro che la sostituzione di quei 2 miliardi che erano stati stanziati nelle normali spese di esercizio.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quando? Magari fossero stati stanziati 2 miliardi nel bilancio!

**M A N C I N O**. Nel bilancio in corso, capitolo 100 (pagina 31), è stanziata la somma di 2 miliardi e 860 milioni per l'istruzione tecnica e professionale: contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici ed agrari, per istituti professionali per l'agricoltura, per scuole tecniche agrarie, per corsi speciali, per incoraggiamento a favore di alunni, eccetera.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Scusi, senatore Mancino, gli stanziamenti per l'addestramento professionale costituiscono un altro capitolo che non ha nulla a che vedere con questo.

Le posso assicurare che nel bilancio 1960-1961 non c'è stato alcun diffalco sulle somme previste nel bilancio 1959-60, in vista del Piano Verde. Queste somme sono tutte aggiuntive agli stanziamenti di bilancio.

M A N C I N O . Ma si tratta di spese che riguardano proprio questi istituti. L'articolo 7 dice: « È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli... ». Si tratta precisamente di quegli enti ed istituti che venivano finanziati con i 2 miliardi 860 milioni dello scorso esercizio finanziario.

Questi sono spariti e sono rimasti i 900 milioni soltanto, e con i 2 miliardi previsti all'articolo 7 si sostituiscono quei 2 miliardi che erano stati stanziati nelle normali spese. Però non è la stessa cosa, poichè non si tratta di uno stanziamento integrativo.

Noi riteniamo, quindi, che sia necessario potenziare le spese, per dare ai contadini la possibilità di avere le nozioni indispensabili alla buona conduzione dell'azienda e che sia necessario altresì stanziare le somme adeguate per creare un corpo di tecnici i quali possano fornire assistenza a carattere continuativo ai contadini, alle cooperative, alle associazioni. Noi vediamo invece che questi stanziamenti vengono addirittura eliminati dal bilancio del Ministero dell'agricoltura e sostituiti con quelli di cui all'articolo 7. Certo, questo è uno strano modo di potenziare le spese, e non è certo così che si possono ottenere buoni risultati.

Ho già promesso di essere brevissimo e non intendo venir meno alla parola data. Considererei però fare qualche altra osservazione.

Onorevole Ministro, come è stato detto anche da altri oratori della maggioranza — ed anche da lei ieri, nel suo discorso di replica, quando ha risposto alle tesi sostenute dal senatore Sereni — le nostre proposte, rispondendo alle nostre ideologie, non possono essere tenute in conto da voi, che avete fatto la vostra scelta e quindi, essendo in maggioranza, non accettate nessuna modifica al disegno di legge in esame.

Ora io vorrei richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, sul fatto che qui non si tratta di fare delle leggi che piacciono o non piacciono ai comunisti o alla Democrazia Cristiana, nè noi pretendiamo che il Governo presenti al Parlamento disegni di legge che siano rispondenti ai nostri principi ideologici. Però quello che noi pretendiamo è che nella formazione delle leggi si deve tener conto anche delle nostre proposte perchè esse rispondono ai principi della Costituzione, mentre voi, in tutte le leggi, si può dire che la Costituzione la osservate soltanto *pro forma*, mentre nella sostanza la violate o la ignorate completamente. Quindi qui le ideologie nostre e vostre non c'entrano affatto, anche se è vero e giusto che sia noi che voi lottiamo per affermare i rispettivi principi.

Poichè, in fondo, qui si pone il problema dell'esercizio del potere il quale non si può esercitare contro e al di fuori della Costituzione. Una volta si esercitava in nome di Dio, adesso si esercita in nome del popolo sovrano, che qui rappresentiamo tutti, anche noi comunisti, così come vuole la norma costituzionale, che insieme abbiamo votato e che insieme dobbiamo rispettare. Questo mi sembra che non si verifichi da parte vostra.

Concludo: come ho già detto, non mi proponevo di parlare per convincervi ad accettare il nostro emendamento; ho voluto far presente l'insufficienza dei fondi e come gran parte di essi vengano sperperati senza così riuscire a raggiungere i fini auspicati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

F E R R A R I . Signor Presidente, lungi dal polemizzare con il senatore Mancino, in merito al suo intervento, la Commissione esprime parere contrario a questo emendamento facendo rilevare che la situazione degli agronomi consortili non è, allo stato, prevista e quindi non può essere regolamentata. Per quanto riguarda l'aumento dello stanziamento da 10 a 30 miliardi, non è prevista, nè suggerita, la copertura. Per quanto riguarda i contributi assegnati o che si vorrebbero assegnare alle singole Amministrazioni provinciali e comunali, si fa notare che, trattandosi di enti locali, anzitutto essi non hanno una specifica competenza, in secondo luogo che non sono attrezzati idoneamente, nè possono svolgere le mansioni che sarebbero loro attribuite con l'emendamento proposto.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni della Commissione. E al senatore Boccassi devo dire, a prescindere dalle considerazioni circa la possibilità di copertura degli stanziamenti da lui proposti, che a quella discrezionalità il Ministero ci tiene: l'addestramento professionale è infatti compito troppo delicato.

Sono contrario pertanto all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, mantiene il suo emendamento?

B O C C A S S I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Marchisio, Mancino, Sereni e Boccassi, tendente a sostituire il testo dell'articolo 7, emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

## CAPO II

### PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE

#### Sezione I

#### CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

#### Art. 8.

#### (*Contributi in conto capitale*)

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale ai termini del presente articolo e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per l'occupazione di mano d'opera, nonchè di interventi per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali, i limiti del sussidio statale previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento e al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti piccoli proprietari o enfiteuti nei centri abitati, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia del

coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.

Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione e i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento di motori, di uso agricolo o domestico, o per la illuminazione di case rurali, singole o raggruppate, ancorchè ricadenti in territori non classificati territori di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro o, quando trattasi di territori classificati montani; ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti su una superficie equivalente. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 50 per cento, o del 60 per cento se trattasi di opere da eseguire nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni vigenti più favorevoli.

Nei limiti dello stanziamento suddetto potranno inoltre essere concessi premi fino al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che eseguano opere dirette al miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad abi-

tazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonchè in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Gramegna, De Leonardis, Simonucci, Sereni e Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A , Segretario :**

« *Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti :*

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale, riservati ai coltivatori diretti — proprietari, affittuari, enfiteuti, coloni miglioratori — singoli o associati e cooperative agricole, ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per opere da eseguire in territori collinari o a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i limiti di sussidio statale previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-1965, al 50 per cento della spesa, o alle altre maggiori percentuali eventualmente stabilite da leggi in vigore. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti nei centri abitati, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.

Nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, l'indennità dovuta dai proprietari per i miglioramenti effettuati dagli affittuari e dai coloni non potrà essere in nessun caso inferiore al corrispondente aumento del valore del fondo ».



**P R E S I D E N T E**. Il senatore Gramigna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**G R A M I G N A**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei motivi di fondo della nostra opposizione a questo disegno di legge consiste nel fatto che, pur mirando, come dice l'articolo 1, allo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, a creare delle imprese efficienti e razionalmente efficaci e pur dicendo di voler venire incontro alle esigenze della diretta proprietà coltivatrice, della piccola e della media proprietà agricola, in realtà questo disegno di legge servirà, nella sua grande parte, nella maggioranza delle disposizioni, alla grossa proprietà agraria. Da dove noi abbiamo ricavato queste nostre convinzioni? Da quella che è proprio la dizione dell'articolo 1, ove si parla di impresa a carattere familiare. E che sia così, come noi abbiamo pensato, ce lo conferma quanto questa mattina ha detto il senatore Medici il quale, dando alla dizione « impresa a carattere familiare » quel significato che noi tutti abbiamo ascoltato, altro non ha fatto che confermare la nostra tesi e cioè che, in definitiva, questo provvedimento andrà a beneficiare la grande proprietà terriera. La conferma, inoltre, la si ha nel modo come lo stesso articolo 8 è formulato. La prima parte di detto articolo specifica infatti che « è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi... » da assegnarsi a termini della legge n. 215 del 1933, cioè ai sensi della legge che riguarda la bonifica integrale, della quale hanno diritto a beneficiare piccoli e grossi agricoltori, in teoria, ma della quale, in pratica usufruirono soltanto ed esclusivamente i grandi proprietari terrieri.

Ora, che cosa significa « ai sensi della legge n. 215 del 1933 »? Che le concessioni di contributi avverranno a favore di quei soggetti di cui alla legge n. 215 del 1933, compresi anche i titolari della grande proprietà terriera? Con il nostro emendamento noi vogliamo precisare; giacchè voi dite che questo provvedimento deve giovare alla proprietà diretta coltivatrice, per la media e la piccola proprietà agraria, di cui all'articolo

48 dello stesso disegno di legge, non sarebbe male che all'articolo 8 precisassimo, così come è detto nell'emendamento che ho presentato con gli altri colleghi, che questi benefici siano riservati ai coltivatori diretti, affittuari, proprietari, enfiteuti, eccetera, cioè siano riservati esclusivamente a coloro i quali direttamente coltivano la terra, a coloro i quali sono gli artefici del miglioramento della nostra agricoltura. Questo per quanto riguarda la prima parte del nostro emendamento.

Per quanto riguarda la seconda parte, nel disegno di legge è detto che sono concessi benefici per le opere da eseguire in territori collinari o a rilevante depressione economica. Che cosa vuol dire? Che potranno beneficiare dei contributi e di quant'altro è previsto da questo disegno di legge solamente quelle aziende collinari che si trovano in zone depresse, come se nelle zone depresse anche l'agricoltura di valle o l'agricoltura di pianura non fosse a sua volta un'agricoltura arretrata. Ora noi pensiamo che, se l'articolo 8 passasse così come è formulato, verrebbero ad essere escluse quelle aziende le quali non sono in collina, ma si trovano in pianura ed hanno bisogno di essere potenziate perchè situate in zone depresse.

Pensiamo quindi che, così posto il problema, il Senato dovrà tener conto del nostro emendamento, anche perchè esso parla del diritto di poter usufruire di questi contributi non soltanto da parte dei proprietari, ma anche dei conduttori a titolo di colonia, di fitto, eccetera. Abbiamo appreso dalle prime notizie che sono state pubblicate dai giornali quali sono i risultati del censimento agricolo testè compiuto.

In un articolo apparso questa mattina sul quotidiano « La Stampa » di Torino il collega senatore Medici ha confermato quanto già sapevamo e cioè che vi sono in Italia terreni per milioni di ettari condotti in colonia o in affitto. Ora, se il disegno di legge ha lo scopo di migliorare tutta l'agricoltura italiana, è evidente che, escludendo tanto i coloni quanto gli affittuari dal diritto di usufruire dei contributi, i terreni condotti in colonia o in affitto non potranno godere di questi benefici. Specialmente quando questi terreni sono

condotti in forza di un contratto, sarà difficile costringere il conduttore, a cui non si dà il diritto di rivalersi delle miglitorie che vada ad apportare, ad attuare le miglitorie di cui parla il presente disegno di legge. Tutti noi infatti sappiamo che, quando vi è un contratto, ai termini di esso le parti sono legate, e non si può, sia pure con una legge sopravveniente, imporre ad una delle parti qualcosa di diverso.

Per questi motivi noi confidiamo che il Senato vorrà approvare il nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Sempre sull'articolo 8 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo, Masciale, Barbareschi, Caleffi, Giuseppina Palumbo e Savio. Se ne dia lettura.

**R O D A ,** *Segretario:*

« Al secondo comma, dopo le parole: dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti — là dove ricorrono — inserire le altre: coloni miglioratori, affittuari o coloni parziali; e dopo le parole: Nella stessa misura sopprimere le altre: fino al 50 per cento ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**M I L I L L O .** Desidero innanzitutto chiarire che nello stampato sono stati riportati due emendamenti, dei quali il secondo, evidentemente, è frutto di un equivoco, per cui va senz'altro depennato. Resta il primo.

L'emendamento in realtà ripropone almeno una delle questioni, di cui ha parlato testè il collega Gramagna. Io, nella discussione generale, ebbi a riconoscere, con l'obiettività che noi portiamo sempre in ogni discussione, che uno degli aspetti positivi del disegno di legge era ed è rappresentato dal riconoscimento che si dà all'impresa piuttosto che alla proprietà. L'onorevole Ministro ieri mi ha mosso rimprovero, perchè, dopo, — egli diceva — io sarei caduto in contraddizione, in quanto avrei fatto seguire a tale riconoscimento, una serie di critiche. Mi sembra invece che la contraddizione si trovi nel testo stesso della proposta di legge.

Riconoscere preminenza all'impresa piuttosto che alla proprietà dovrebbe portare a determinate conseguenze: alla conseguenza, per esempio, di consentire l'accesso, ai benefici della legge, a qualsiasi tipo di impresa coltivatrice diretta, anche cioè quando l'impresa non si accompagna al diritto di proprietà. Mi spiego: la piccola proprietà ha diritto ai benefici della legge, e così l'enfiteusi; rimangono però fuori tutti i piccoli imprenditori coltivatori diretti, i quali non siano nè proprietari nè enfiteuti, vale a dire i coloni e gli affittuari. Noi sappiamo che ancora oggi il Codice civile sancisce alcuni principi del tutto arretrati a questo riguardo: il principio, ad esempio, che neanche al piccolo affittuario è consentita l'iniziativa di miglioramenti, la quale dia diritto ad una giusta indennità a carico del proprietario. Il Codice civile consente genericamente al piccolo affittuario la esecuzione di miglioramenti fondiari nel podere affittato anche senza il benessere del proprietario, ma lascia poi all'apprezzamento equitativo del giudice la determinazione delle indennità e ne stabilisce anche dei limiti, perchè afferma che esse indennità non possono superare il 25 per cento, se non ricordo male, del canone d'affitto.

Ora, dobbiamo cercare di superare queste limitazioni, se vogliamo che l'enorme numero delle piccole aziende, in cui la proprietà è separata dall'impresa, faccia un passo avanti sul terreno del progresso tecnico e del miglioramento fondiario; e dobbiamo pertanto permettere e facilitare l'esecuzione dei miglioramenti da parte dell'affittuario o del colono. Tanto più che, in verità, diventa paradossale parlare di coloni miglioratori, i quali, per la stessa forma contrattuale attraverso la quale hanno la disponibilità del terreno, sono tenuti al miglioramento; si chiamano coloni miglioratori, per questo, i titolari di colonie, in altri termini, che sono state concesse proprio per arrivare al miglioramento e all'ammmodernamento fondiario. E proprio questi coloni miglioratori rimangono esclusi dai benefici del disegno di legge, restando, in pratica, fuori dalla possibilità di ottenere il contributo dello Stato, se vogliono eseguire i miglioramenti.

Ecco perchè a me pare che il nostro emendamento rientri in pieno nella concezione stessa del provvedimento; si tratta, cioè, di consentire che possano usufruire e del contributo in conto capitali e, dopo, anche del contributo in conto interessi per i mutui, non soltanto i proprietari e gli enfiteuti, ma tutti i piccoli imprenditori, gli affittuari, i coloni, e, soprattutto, i coloni miglioratari.

Detto questo, desidero chiedere al Ministro, per non riprendere ancora la parola sull'articolo 8, un chiarimento marginale: questo articolo eleva il contributo dal 38 al 43 per cento per i miglioramenti fondiari, per i territori indicati dall'articolo 44 del regio decreto 18 febbraio 1933, n. 215. Ora, desidero sapere se in quell'articolo 44 egli considera che rientri anche il territorio della provincia di Udine; infatti, se non ricordo male, nel suddetto articolo 44, c'era la indicazione della Venezia Giulia e, allora, la Venezia Giulia comprendeva o no la provincia di Udine? Ritengo non la comprendesse, ma, oggi, deve considerarsi inclusa, in quell'elencazione, anche la provincia di Udine?

*Voce dalla sinistra.* E la stessa osservazione dovrebbe valere per Gorizia.

**M I L I L L O** È giusto, occorre fare riferimento anche alla provincia di Gorizia.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**F E R R A R I**. La Commissione riafferma il suo parere contrario ai due emendamenti proposti, facendo rilevare che la proposta concernente la misura differente di contributo, relativamente ai coltivatori diretti, non può essere limitata solo a detta categoria, non potendosi trascurare altre categorie che rappresentano oltre il 50 per cento dell'agricoltura nazionale.

D'altra parte, le diverse misure del contributo, stabilite dall'articolo 8, danno la possibilità di poter gradualmente aumen-

tare i contributi in rapporto alle varie categorie di operatori agricoli.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni esposte dal senatore Ferrari e mi sembra che sia sostanzialmente giusto il concetto di non precludere ad ogni altro tipo di azienda la possibilità di contributo, quando, a favore dell'azienda contadina, sono previste delle aliquote rilevanti di contributo, mentre per determinate voci, anche considerate in questo articolo, come ad esempio, per le case, vi sono interventi esclusivamente riferiti alle aziende contadine.

Voglio precisare al senatore Milillo, che ha fatto accenno alla mia affermazione che questo disegno di legge prevalentemente si orienta a favore dell'impresa, che non vi è dubbio che ciò sia, perchè tutta la serie dei provvedimenti che la legge prevede è orientata a caratterizzazioni imprenditoriali più che proprietarie (interventi di mercato, trasformazioni, eccetera). Evidentemente il disegno di legge non intende innovare la delicata materia dei contratti.

Circa l'interpretazione del termine « Venezia Giulia », in verità, non sono ora in grado di rispondere. L'articolo 44 recita precisamente « nella Venezia Giulia »; ora, indubbiamente la Regione a statuto speciale è chiamata « Friuli-Venezia Giulia ». Penso che sia un argomento che dovrà essere approfondito in sede interpretativa, eventualmente, o in sede legislativa.

**P R E S I D E N T E**. Metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Gramigna, ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

L'emendamento Milillo ed altri, deve intendersi assorbito da questa votazione. Metto pertanto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

R O D A , *Segretario* :

**Art. 9.**

*(Concorsi sui mutui)*

Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento — sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso, alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo articolo 34.

È autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio del 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori De Leonardis, Sereni, Simonucci e Boccassi. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« Dopo il terzo comma, inserire i seguenti :

È consentito in favore dei coltivatori diretti il cumulo del contributo in conto capitale con il contributo sugli interessi.

Per i mutui previsti dal presente articolo i coltivatori diretti non sono tenuti a rilasciare garanzie immobiliari sul fondo, fermi restando i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile.

Per i mutui concessi ai coltivatori diretti è disposta la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare dell'80 per cento della perdita accertata.

I mutui agli imprenditori non coltivatori diretti sono condizionati all'aumento della produzione e dell'occupazione dell'azienda e al parere favorevole dei lavoratori in essa insediati, nell'ambito di un piano aziendale inizialmente approvato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

P R E S I D E N T E . Il senatore De Leonardis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E L E O N A R D I S . La ragione di questo emendamento è fondamentale. L'articolo 1 del disegno di legge in discussione indica nello sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e nel consolidamento delle imprese efficienti, specialmente a carattere familiare, gli obiettivi del Piano. Noi avevamo sostenuto la tesi dell'assistenza a favore delle imprese di coltivatori diretti, ma ad ogni modo in tutta la discussione è emerso che intento di questo disegno di legge vuol essere quello di sostenere in modo particolare proprio le aziende dirette coltivatrici, data la situazione generale dell'economia agricola italiana; dove la proprietà e l'impresa diretta coltivatrice hanno assoluta prevalenza sono esse sole veramente le aziende agricole che hanno sviluppato, con i loro sforzi e sacrifici l'ammodernamento della nostra agricol-

tura e provveduto alle moderne conversazioni colturali

Ora il nostro emendamento vuole che sia consentito a favore dei coltivatori diretti il cumulo del contributo in conto capitale con il contributo sugli interessi. Vogliamo cioè che sia specificata la possibilità che l'azienda coltivatrice diretta possa godere contemporaneamente del contributo in conto capitale e di quello sugli interessi. Le aziende coltivatrici dirette incontrano difficoltà nell'accesso al credito attraverso le procedure normali stabilite dagli istituti bancari, non potendo prestare le garanzie che tali istituti richiedono a copertura del prestito. Quali sono le garanzie che il coltivatore diretto può dare? Quando parliamo di imprese coltivatrici dirette, come ho sostenuto poco fa e come continuiamo a sostenere, non parliamo solo dell'impresa coltivatrice proprietaria, ma parliamo anche dell'impresa coltivatrice che conduce in fitto, che conduce a mezzadria, che conduce in enfiteusi; cioè parliamo di tutte quelle imprese per le quali una proprietà non esiste, e quindi una possibilità di garanzia ipotecaria è difficile a concedersi.

Ecco la seconda parte del nostro emendamento all'articolo 9.

Noi diciamo prima che vogliamo fare in modo che vi possa essere il cumulo del contributo e del prestito; però come fare perchè questo prestito veramente sia accessibile all'impresa diretto-coltivatrice?

Evidentemente ci sentiremo dire che un problema di questo genere è piuttosto complesso e che finora non sono state varate leggi in proposito. Magari il senatore Ferrari risponderà proprio in questo modo: non c'è il regolamento, non c'è la legge. Il Ministro ci dirà che, poichè si tratta di disciplinare una materia un pò complessa, non possiamo introdurre una tale regolamentazione attraverso il disegno di legge in esame.

Forse ci risponderete in questo modo, ma io voglio ricordare al senatore Ferrari, ad esempio, che egli, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, se non erro, di due anni fa, ha fatto un preciso intervento su questa necessità di riordinamento del credito agrario. E su tale necessità mi pare abbia parlato anche il collega Carelli. Ciò sta precisamente ad indi-

care la necessità che la piccola impresa, la media impresa, essenzialmente l'impresa diretto-coltivatrice, possa anch'essa accedere al credito.

Voi avete ripetutamente affermato, nel corso della discussione generale, che questo disegno di legge, con l'articolo 36, ha creato un fondo di garanzia interbancario che potrebbe agevolare l'accesso dell'impresa diretto-coltivatrice al credito stesso. Però, da parte nostra è stato chiaramente fatto osservare che si tratta di una garanzia del fondo interbancario, si tratta cioè di una garanzia data alle banche, ma non data al coltivatore diretto.

Pertanto noi vi proponiamo di fare in modo che il coltivatore diretto possa avere il contributo in conto capitale. Ma poichè il contributo in conto capitale in alcuni casi arriva soltanto al 50 per cento, e voi non avete consentito che venisse data una possibilità più larga di contributo perchè, avete detto, i fondi non bastano (da qui la nostra proposta di portare a 800 miliardi il fondo da distribuire nei cinque anni), questo contributo evidentemente non copre tutta la spesa, e l'apporto di capitale privato da parte dell'impresa coltivatrice è un apporto di difficile attuazione.

In queste condizioni, quindi, noi diciamo: dia lo Stato all'istituto bancario la garanzia dell'80 per cento del rischio. I contadini sono gente che paga i debiti, questo è sicuro; non c'è miglior pagatore del contadino, e questo lo potete constatare, ve lo potete far dire da tutti i consorzi agrari che vi sono in Italia. Nei consorzi agrari i debiti non pagati sono quelli della grossa impresa e della grossa proprietà terriera, ma il contadino paga puntualmente la sua cambiale agraria. Soltanto in caso di dissesto, questa impresa contadina può non pagare, ma siccome i casi di dissesto non sono tanti, a noi sembra opportuno disporre che la garanzia diretta dello Stato dell'80 per cento sia data alle banche per conto dell'impresa diretta coltivatrice.

Questo è il modo per dare veramente all'impresa contadina una possibilità di accesso al credito, e quindi la possibilità di incrementare la sua necessità di migliorare la nostra economia agricola, di trasformare, di convertire, di fare in modo che veramente

questo avvio che noi vogliamo dare, attraverso questo Piano, alla nostra agricoltura, sia particolarmente utile per coloro che sono i protagonisti del suo miglioramento, del suo sviluppo e del suo progresso.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I .** Rispondo io al senatore De Leonardis, ma egli praticamente ha già risposto a se stesso.

Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento, faccio rilevare che non si comprende bene se il cumulo va riferito ad una sola operazione o a più operazioni. Penso comunque che si riferisca ad una sola operazione, nel quale caso per 100 lire noi verremmo ad avere la parte creditizia nei riguardi del pagamento che può essere del 3, del 2 o dell'1 per cento, e nei riguardi dell'intervento in conto capitale, per esempio, del 50 per cento, il che significa un cumulo di interventi a beneficio degli interessati pari ad un capitale che si aggira intorno all'80 per cento, e questo contrasta con le disponibilità dei fondi previsti nei vari esercizi, onde verremmo a mettere in pericolo l'integrità delle disponibilità, mancherebbe cioè la copertura per il che occorrerebbe l'intervento della 5ª Commissione per regolarità procedurale. (*Commenti dalla sinistra*).

Se poi il cumulo si riferisce a varie operazioni, la legge lo prevede e lo consente, perchè un piccolo coltivatore può benissimo avere il contributo creditizio per le macchine e, per una costruzione, il contributo in conto capitale.

Per quanto riguarda il secondo comma ci troviamo di fronte al problema delle garanzie per i mutui da contrarre. Ora, la garanzia riguarda una precisa norma statutaria dei singoli istituti di credito; accogliendo l'emendamento bisognerebbe operare in deroga, il che presenterebbe non lievi difficoltà. Il fondo interbancario di garanzia allarga e facilita di molto il credito specialmente a favore dei piccoli proprietari.

Per quanto si riferisce poi al quarto comma dell'emendamento, con esso si vorrebbe

che non venissero concessi mutui che non fossero produttivi. Una casa colonica non è produttiva, ma di potenziamento produttivo. Nell'ambiente rurale si dice « terra quanto vedi e casa quanto copri », ma evidentemente la casa colonica ha un valore sociale, per cui, accogliendo il quarto comma dell'emendamento, potremmo, anzichè favorire, danneggiare il coltivatore.

Questi sono i diversi motivi per cui la Commissione dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dai senatori De Leonardis, Sereni, Simonucci e Boccassi al terzo comma dell'articolo 9.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Dichiaro di condividere l'opinione espressa dal senatore Carelli a nome della Commissione per quanto riguarda l'impossibilità del cumulo dei benefici di legge. Vorrei dire che anche in questo deve esserci un limite. Non si possono creare delle condizioni di assoluto privilegio nei confronti di una categoria rispetto alle altre categorie, che in taluni casi si trovano in altrettante difficoltà. Qui diamo un contributo fino al 50 per cento, diamo la possibilità di avere contributi o in conto capitale o a titolo creditizio su tutta l'area di proprietà e per molte opere: mi sembra un beneficio notevole. Bisogna avere anche il senso del limite, ripeto, e non soltanto del limite inteso obiettivamente nell'ambito delle disponibilità finanziarie, perchè, applicando questo principio, noi finiremmo per forza di cose per favorire determinati coltivatori diretti, o per difetto di capitali o per eccesso di generosità nelle singole operazioni, e per non favorirne degli altri.

**B O C C A S S I .** Per questo diciamo che occorrono 250 miliardi in più.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Non è soltanto un problema di stanziamenti, è anche un problema di principio, mi consenta.

Per i mutui previsti dal predetto articolo, loro sanno benissimo, onorevoli senatori, che

gli istituti di credito emettono cartelle, di contro alle quali deve esserci la copertura di determinate garanzie immobiliari. La vostra, quindi, finirebbe per essere una mera enunciazione di intenzioni, senza possibilità di applicazione pratica. Per quanto riguarda il terzo comma, mi domando quale differenza ci sia (evidentemente il senatore De Leonardis ha equivocato) tra la norma dell'articolo 26 e la norma citata.

Evidentemente, per quanto riguarda il quarto comma, la prima parte dell'osservazione del senatore Carelli è indubbiamente valida. Noi dobbiamo erogare mutui anche per opere che non hanno una immediata redditività, che hanno contenuto squisitamente sociale. E per la seconda parte faccio osservare che su un problema di questa natura, di squisita competenza tecnico-economica, è opportuno che si seguano criteri tecnici ed economici. Per questo, non posso accettare l'emendamento.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul primo comma il senatore De Leonardis ha mancato di rilevare che colui che usufruisce del contributo in conto capitale non è che non possa stipulare un mutuo a tasso normale del 5 per cento secondo le norme ordinarie del credito di miglioramento agrario. Non può avere il beneficio del tasso ridotto, ma il mutuo lo può egualmente stipulare. D'altra parte, come giustamente ha osservato il Ministro, cumulando i due benefici indubbiamente il beneficio totale sarebbe eccessivo.

Per quanto riguarda invece le garanzie immobiliari, vi prego di rilevare che, se è esatta l'osservazione che chi non ha un patrimonio immobiliare non potrà offrire garanzie immobiliari, potrà però usufruire del contributo in conto capitale a fondo perduto. Sicchè, scegliendo uno dei due benefici, viene a trovarsi nella stessa condizione di colui il quale, avendo scelto invece il beneficio del mutuo, può dare garanzia immobiliare. In altre parole, chi può dare la garanzia immobiliare finirà per scegliere il beneficio del

mutuo con garanzia ipotecaria; chi non può dare la garanzia immobiliare sceglierà il contributo in conto capitale a fondo perduto. Mi pare che questo chiarisca bene la questione e non dia alcuna preoccupazione sull'accettabilità del disegno di legge come proposto dal Governo.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Desidero soffermarmi un momento solo sul primo comma. Non capisco perchè debba essere considerato eccessivo o scandaloso per la piccola azienda, per il coltivatore diretto, il cumulo dei benefici inerenti al contributo con quelli del concorso per gli interessi. Ma ciò in alcune zone e in molti casi è in atto, ed è stato già fatto dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne ha già adottato il principio. E mi sembra strano che il senatore Carelli e il Ministro considerino come una grossa novità una questione che può considerarsi già risolta. Sicchè sia chiaro: voi potete respingere l'emendamento, ma, in realtà, così si fa un passo indietro rispetto ad una prassi costante, già attuata da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Per il resto, non ho niente altro da aggiungere.

D E L E O N A R D I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L E O N A R D I S . Volevo chiarire un equivoco sorto nell'interpretazione del nostro terzo comma, che non avevo per la verità illustrato. In questo comma noi non ci riferiamo più ai coltivatori diretti, ma ci riferiamo ai mutui agli imprenditori non coltivatori diretti.

Questi mutui noi proponiamo che siano condizionati all'aumento della produzione e dell'occupazione, cioè noi ci riportiamo a quel nostro stesso emendamento all'articolo 2. Alla grande impresa, alla grossa proprietà, i mutui debbono essere dati in quanto condizionati al piano di trasformazione, per il quale domandiamo (e non vediamo perchè non ci possa essere) il parere dei lavoratori ad-

detti all'azienda. Mi pare che non ci sia nulla di eterodosso in questo: i lavoratori possono benissimo vedere se i mutui concessi serviranno per lo sviluppo di quei lavori, affinché non avvenga quello che è avvenuto durante il famoso periodo totalitario quando praticamente la legge n. 215 è servita anche per fare le ville in campagna, ma non le opere di bonifica e di trasformazione. Il senatore Jannuzzi deve ricordarsi di questo fatto: ci sono delle ditte, proprio nelle zone dove noi abitiamo, senatore Jannuzzi, che si sono costruite delle grandi ville, ricevendo il premio come « agricoltori benemeriti ». Ora noi non vorremmo che anche questa volta ci fossero « agricoltori benemeriti » e restassero ancora e sempre disoccupati i braccianti disperati, affamati, alla ricerca di un posto di lavoro.

Ecco qual è la ragione fondamentale, sociale ed umana dell'ultima parte del nostro emendamento. Per il resto, noi diciamo che questa è la differenza precisa e l'indirizzo politico differente tra la nostra interpretazione, circa coloro ai quali debbono essere dati gli aiuti in agricoltura, e la vostra interpretazione. Voi dite: accedano tutti; noi diciamo: tutti debbono accedere, ma ognuno secondo le proprie possibilità e secondo le necessità dei concreti lavori da eseguire realmente e sollecitamente. Non c'è nulla di scandaloso che ai coltivatori diretti possa essere dato il contributo in conto capitale e possa essere ad essi consentito l'accesso al credito, ma non in forma ordinaria, perchè senatore Jannuzzi, al 15 o al 20 per cento. . .

**P R E S I D E N T E .** Senatore De Leonardis, la prego di concludere.

**D E L E O N A R D I S .** . . denari se ne possono avere quanti se ne vogliono. Ma se vogliamo fare del credito che possa aiutare la piccola e la media impresa coltivatrice, non possiamo da essa pretendere tassi di interesse che mandino all'aria l'impresa stessa.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo dovuto sostenere e sosteniamo questo emendamento, sul quale domandiamo la votazione, dichiarando naturalmente che voteremo a favore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Leonardis, Sereni, Simonucci e Boccassi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

I senatori Milillo, Masciale, Jorio, Palumbo Giuseppina, Caleffi e Barbareschi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Nei confronti dei coltivatori diretti, i benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 8 ».

**M I L I L L O .** L'emendamento è da intendersi precluso, per cui vi rinunciamo.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 10.

**R O D A , Segretario :**

#### Art. 10.

*(Contributi per le case di coltivatori diretti)*

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*



Si dia lettura dell'articolo 11.

R O D A , *Segretario*:

**Art. 11.**

*(Contributi per l'irrigazione)*

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando nella pluralità delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonchè in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verrà concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

R O D A , *Segretario*:

**Art. 12.**

*(Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949)*

Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.

Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni, Franza e Crollalanza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del quarto comma, le parole: « non prodotte in Italia » con le altre: « d'origine estera, aventi caratteristiche tecniche e d'impiego non offerte dall'industria italiana ».

C R O L L A L A N Z A . Ritiro l'emendamento, anche a nome degli altri colleghi firmatari.

**PRESIDENTE.** A loro volta i senatori De Leonardis, Simonucci, Sereni e Boccassi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I coltivatori diretti, per i mutui loro concessi, non sono tenuti a lasciare garanzie immobiliari sul fondo, fermi restando i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile. Per tali mutui è disposta la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare dell'80 per cento della perdita accertata ».

Il senatore De Leonardis ha facoltà di svolgerlo.

**DE LEONARDIS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorniamo con questo emendamento alle ragioni che avevamo sostenute con l'emendamento da noi proposto all'articolo 9. Si tratta, in sostanza, della medesima proposta. I motivi che abbiamo esposto per l'emendamento all'articolo 9, noi li rinnoviamo completamente per quel che riguarda questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**MENGGHI, relatore.** La Commissione è contraria, poichè quel che è detto nell'emendamento è già riportato nell'articolo 9.

**RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è contrario per le medesime ragioni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Leonardis ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

**R O D A , Segretario:**

Art. 13.

*(Contributi per opere di miglioramento in montagna)*

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Da parte dei senatori Bosi, Mancino, Simonucci, Marabini e Boccassi, è stato proposto un articolo 13-bis. Se ne dia lettura.

**R O D A , Segretario:**

Art. 13-bis.

Nelle aziende condotte a mezzadria, colonia e compartecipazione, ove il proprietario non intenda procedere alle opere di miglioramento fondiario, i mezzadri, coloni, compartecipanti e braccianti, singoli o associati, hanno diritto, previo parere della Commissione prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, di eseguire programmi di opere ottenendo direttamente i contributi di cui agli articoli 8, 9, 11 e 13 della presente legge, con il diritto al rimborso del valore delle migliorie apportate al netto dei contributi statali.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bosi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**BOSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi è sembrato molto strano che, nel predisporre il disegno di legge, mentre si afferma di voler affrontare, nei più diversi campi, il problema delle conversioni, dando inizio, cioè, alla risoluzione del problema dell'arretratezza di alcune zone, anzi, di molte zone della nostra agricoltura,

è sembrato strano, ripeto, che non si sia tenuto conto dell'esperienza, la quale dimostra cosa avviene in determinati tipi di associazione o di contratto associativo. In essi, proprio per il fatto della preminenza data fin qui alla proprietà piuttosto che agli altri soci del contratto, si è avuta la conseguenza (quando il proprietario, per ragioni sue particolari, non intende dare all'azienda uno sviluppo legato a quelle che sono le richieste della tecnica, direi le richieste che provengono dall'interesse reciproco dei soci del contratto), che oggi noi tutti deploriamo, e cioè che, per la insostenibilità delle condizioni in cui si viene a trovare una delle parti per l'arretratezza in cui è stata lasciata l'azienda, questa parte è obbligata ad andarsene, onde abbiamo l'esodo così numeroso, specialmente nelle aziende mezzadriili, con l'abbandono di quantità di terreno, oggi già molto elevata, tale da incidere sul reddito di intere regioni.

È sembrato strano che non si sia tenuto conto della necessità di superare questo ostacolo, questa arretratezza, la quale, molte volte, più che da impossibilità vera e propria da parte del concedente, nelle aziende condotte a mezzadria, colonia, compartecipazione e, qualche volta, affitto, più che dall'impossibilità reale di fare fronte alle necessità dell'adeguamento dell'azienda ad una tecnica moderna, dipende, piuttosto, da uno spirito gretto ed egoistico il quale approfitta dei limiti che vengono posti da forme di contratto di carattere (l'abbiamo riconosciuto tutti) superato, feudale, che mettono in condizioni di inferiorità il mezzadro. Coloro che basano il reddito dell'azienda sullo sfruttamento del lavoro e della parte del capitale che è impiegato nell'azienda da parte del mezzadro, del colono e così via, sono domi-

nati da uno spirito condannevole sotto tutti i punti di vista, spirito che ha avuto, senza dubbio, parte fondamentale nel processo che ha portato all'arretratezza dell'azienda in gran parte della zona collinare, della zona dell'alta e bassa collina e, oggi, possiamo dire, anche di molte aziende della pianura, che sono, senza dubbio, dal punto di vista degli investimenti, tra quelle più arretrate.

È strano che non si sia pensato di creare nuove possibilità, nel momento in cui si dice che su tutto il territorio nazionale, in una forma diversa, ma in relazione a quelle che sono le possibilità tecniche, si vuol dare un aiuto per un miglioramento ed una trasformazione; sembra strano che non si sia pensato di avere anche gli elementi capaci di attuare questa trasformazione dove il responsabile, fino ad oggi, nella direzione dell'azienda, non ha voluto, non ha potuto, per sue ragioni personali, neanche usufruire dei mezzi messi a disposizione nel passato, e non ha pensato di arrivare a quel necessario cumulo di capitali che si richiede per le trasformazioni o per restare al passo con la tecnica e l'economia moderna.

Mi meraviglio, come ho detto, che non si sia pensato a questo problema, e che non si sia applicato un criterio oggi già seguito per una serie di altre attività e di altri organismi. Il diritto di surrogazione, quando la parte interessata non assolve diligentemente ai propri compiti, è previsto dalla nostra legislazione, fra l'altro, proprio nei confronti di queste stesse categorie. Per esempio, i Comuni possono surrogarsi ai proprietari che non dotano le loro aziende degli strumenti igienici necessari per far fronte ai precisi doveri stabiliti dalle leggi sanitarie. Dopo la surrogazione, naturalmente, il Comune si ri-vale sul proprietario.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue B O S I). Ora, poichè il diritto di surrogazione fa parte del nostro ordinamento giuridico, non vedo perchè non debba essere applicato anche nel caso in esame, tan-

to più ora che siamo di fronte ad un fenomeno così vasto e profondo com'è quello dell'abbandono del podere da parte del mezzadro che non riesce più a trarre da esso un red-

dito sufficiente per il sostentamento proprio e della propria famiglia, secondo condizioni civili di vita, fenomeno provocato fra l'altro anche dalle condizioni di abbandono nelle quali viene lasciato il podere mezzadrile da parte dei proprietari. Mi meraviglio quindi del fatto che non si sia prevista la misura del diritto della surrogazione da parte del mezzadro al posto del proprietario inadempiente. Gli articoli 8, 9, 11 e 13 consentono interventi, talora in forme sostanziali, da parte dello Stato per la costruzione di case, strade, laghetti collinari per l'irrigazione, l'introduzione della luce elettrica, il completamento degli strumenti e degli impianti necessari alla trasformazione e via dicendo: ma se un proprietario non vuol usufruire di queste possibilità, in ipotesi sufficienti per quel mutamento sostanziale dell'azienda che ne incrementerebbe la produttività assicurando un sufficiente reddito al mezzadro, il quale quindi non sarebbe più indotto ad abbandonare il fondo, perchè volete impedire al mezzadro di surrogarsi al proprietario, e lo costringete invece a lasciare la terra?

Perchè lasciare da parte una questione così importante senza colmare la deficienza della legge? Eppure la scuola alla quale voi vi ispirate vi avrebbe dovuto suggerire siffatta misura. Noi sentiamo parlare frequentemente (e ne abbiamo sentito parlare anche recentemente) di questa collaborazione fra datore di lavoro proprietario, e lavoratore; ebbene, nella conduzione mezzadrile tale collaborazione è insita nella natura stessa del contratto (o almeno così dovrebbe essere); l'impresa è un tutt'uno, e il mezzadro, oltre alla prestazione della propria opera, contribuisce anche con la partecipazione del suo capitale; anzi l'impiego del capitale mezzadrile è sempre maggiore, pur restando nello schema degli antichi rapporti di conduzione. È noto che con le norme introdotte specialmente con la carta della mezzadria del periodo fascista, il mezzadro è obbligato a conferire una parte del capitale anche notevole. Ebbene, se il proprietario non si preoccupa delle trasformazioni necessarie, voi non dovete consentire che il mezzadro ne subisca le conseguenze, fino a quella estrema dello abbandono del fondo, abbandono che rende il fondo stesso inutilizzabile perchè il mezza-

dro, lasciandolo, liquida la sua parte di capitale. Sappiamo qual è in molti casi la fine del capitale mezzadrile: il bestiame, venduto al mercato, viene macellato, riducendo la ricchezza della zona; ma liquidazione vuol dire anche vendita delle altre scorte che esistono, aumentando quindi la difficoltà nel ripristinare la capacità di utilizzazione della terra in quelle zone.

Io penso che questo sia un caso nel quale la collaborazione dovrebbe essere obbligatoria, e collaborazione vuol dire che dove manca l'uno deve subentrare l'altro: almeno questo è il criterio che intendo io. Vi deve essere un concorso di entrambe le parti per mantenere in attività l'azienda e per mantenere integro il capitale. Non si possono lasciare integri quelli che sono dei privilegi derivanti da contratti che noi condanniamo; e credo che anche voi siate d'accordo nel condannare questi residui di carattere feudale che sono oggi sorpassati dalle richieste della tecnica moderna e della convivenza civile moderna. Non si possono infatti ammettere delle condizioni disparate di questo tipo nella società; se fate questo, voi venite meno a determinati principi e soprattutto — e questo è ciò che interessa a noi — permettete la salvaguardia del privilegio di un tipo di proprietà che dovrebbe essere, anche questa, condannata, e che è condannata dalla Costituzione. Questa infatti è la proprietà quiritaria, che può anche distruggere ciò che ha. E non si tiene conto del bene comune e delle necessità della collettività. Voi lasciate al proprietario il privilegio di distruggere la azienda e non date al mezzadro la possibilità di sostituirsi al proprietario per salvaguardare gli interessi suoi e del proprietario stesso che, in molti casi, dimostra il suo carattere di parassita e di incapace. Oggi questa è la caratteristica di tanta parte della proprietà nel nostro Paese.

È per questa ragione che noi abbiamo sentito il bisogno di proporre questo articolo, che ha una caratteristica specifica. Noi cerchiamo di trovare le forze che diano all'agricoltura italiana quel contributo che dimostra di non essere capace di dare, in moltissimi casi, la proprietà: un contributo di volontà, di capacità di sostituirsi al proprietario per la salvezza dell'azienda.

Voi dite: vogliamo salvare l'agricoltura, vogliamo risolverne la crisi! E poi non dite: vogliamo mettere le forze, che spesso si offrono per poter dare il loro contributo per la salvezza dell'agricoltura, in condizioni di usufruire di un provvedimento come questo che ha pure tutte le limitazioni che abbiamo indicato. Così è dimostrata la più grave di tali limitazioni, cioè quella di escludere delle forze che sono indispensabili per il risolle- vamento della nostra agricoltura, per poter superare la crisi nella quale l'agricoltura italiana oggi è caduta a causa di determi- nati sistemi e di una determinata politica che noi condanniamo.

Ecco perchè io penso che questo articolo aggiuntivo dovrebbe ricevere i vostri consensi, se fosse veramente seria la vostra vo- lontà di dare un contributo non solo per sal- vaguardare la piccola proprietà, ma anche per aumentarla. Onorevoli colleghi, dare maggiori poteri alle forze che nell'azienda agricola concorrono alla formazione del red- dito, significa aiutarla ad andare avanti. Il fatto di dare maggiori poteri, nell'azienda mezzadrile, al mezzadro, come è richiesto dalle organizzazioni mezzadrili, significa af- frettare quei tempi, che alcuni di voi dicono di voler affrettare, per sostituire agli attuali rapporti dei rapporti nuovi, e per sostituire all'attuale proprietà parassitaria una pro- prietà fondata sull'unione di capitale e la- voro. Molti di voi dicono che non sono con- trari alle trasformazioni, ma che queste deb- bono venire gradualmente. Sono posizioni che da anni sentiamo ripetere, nel campo della Democrazia Cristiana, da parte di sindacali- sti o da parte di organizzazioni come le A.C.L.I.: bisogna aiutare l'evoluzione, si dice, bisogna mettere i termini della questione in modo che, a un certo momento, quelli che sono gli interessi fondamentali del Paese vengano fuori senza che sia necessaria una legge che tagli alla radice di un colpo solo quelle che sono le condizioni attuali, senza cioè che si faccia una legge che abolisca la mezzadria e dia la terra ai mezzadri.

C A R E L L I . Sono stati fatti dei passi notevoli.

B O S I . Si dice dunque che si vuole fare questo, ma quali sono le misure che sono state prese fino ad oggi? Io non le conosco, e non le conoscono soprattutto i mezzadri. Tutte le misure che sono state prese, e sono arrivate fino al massimo previsto dalla legge sulla tregua mezzadrile, non sono mai state tali da costringere i proprietari a rivedere la loro posizione e favorire così i mezzadri nell'ac- quisizione della terra o nell'assunzione della figura di imprenditore indipendente, così co- me invece è necessario che avvenga ai fini di una radicale trasformazione della nostra agri- coltura.

Ebbene, quella da noi proposta è una mi- sura la quale dovrebbe favorire questo gra- duale trapasso, questa preparazione alla ri- forma che voi stessi auspicate, colleghi della maggioranza, o almeno una parte di voi, per- chè sappiamo che per molti di voi il diritto dei proprietari fondiari assenteisti resta as- solutamente intoccabile. (*Interruzioni dal centro*).

A noi sembra, ripeto, che una disposizione del genere di quella da noi proposta avrebbe dovuto essere inserita nel disegno di legge. Voi non l'avete inserita, ma oggi che noi vi proponiamo di inserirla dovrete approvar- la, perchè altrimenti sarà una dimostrazione di più che tra le vostre belle parole e i fatti ci corre l'oceano o addirittura l'infinito. Ma purtroppo le vostre chiacchiere restano sem- pre chiacchiere da molti anni a questa parte. Molti di voi hanno almeno un po' di corag- gio nell'affermare l'intangibilità della situa- zione esistente: sono avversari decisi di ogni riforma, dei conservatori i quali non badano a quello che dicono perchè sanno di volerlo e di ottenerlo a qualsiasi costo. Quel- lo che ci dispiace è che ci sia ancora nel no- stro Paese questa duplice faccia, di chi si nasconde dietro le dichiarazioni a favore di chissà quali mutamenti, mentre viceversa nei fatti la situazione resta sempre sul terreno della conservazione più spinta e più sfac- ciata dei privilegi che esistono nel nostro Paese, in contrasto con le leggi fondamentali e soprattutto con la nostra Costituzione che troppo spesso è messa in mora.

La prego pertanto, signor Presidente, di voler mettere in votazione questo articolo aggiuntivo che abbiamo proposto: spero che

su di esso si abbia una dimostrazione di quello che è e che vale lo spirito sociale della maggioranza del nostro Senato.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Tutto il discorso che ha fatto il senatore Bosi parte da un presupposto inesatto, completamente inesatto. Suppone il senatore Bosi che il mezzadro, il colono, il partecipante, non possa usufruire dei benefici previsti dalla legge indipendentemente dalla volontà del proprietario, anche se fa dei miglioramenti senza il consenso del proprietario. Ora, il senatore Bosi dimentica l'articolo 1651 del Codice civile, secondo il quale l'affittuario può fare i miglioramenti sul fondo anche senza il consenso del proprietario... (*Interruzioni dalla sinistra*).

B O S I . Anche il mezzadro può farli?

J A N N U Z Z I . La norma può analogicamente estendersi anche al mezzadro e al colono. Anche al mezzadro e al colono è consentito di fare sul fondo dei miglioramenti ed il Codice assicura addirittura un'indennità a colui che li compie. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Se questo è esatto, tutto il discorso fatto dal senatore Bosi viene a cadere.

B O S I . Siccome non è esatto, il discorso vale.

J A N N U Z Z I . Quanto all'indennizzo previsto dal senatore Bosi, mi pare che il Codice civile, sia nella norma che ho citato, sia nelle disposizioni generali sull'indebito arricchimento, garantisca qualsiasi indennizzo a colui il quale abbia fatto dei miglioramenti.

B O S I . Non è vero neanche questo.

S E R E N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E R E N I . Dobbiamo considerare veramente stupefacente il ragionamento del collega Jannuzzi. È chiaro che nessuna disposizione legislativa mi impedisce, se ne ho voglia, di regalare centomila lire al senatore Jannuzzi; e nessuna disposizione di legge impedisce al mezzadro di regalare al padrone le miglierie che egli facesse, contro la volontà del padrone stesso. La questione sta in questi termini: ma non c'è neanche nessuna disposizione di legge, purtroppo, che garantisca al mezzadro il diritto di miglieria e di ottenere l'adeguato indennizzo per la miglieria da lui realizzata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M E N G H I , *relatore*. La Commissione ritiene che la materia trattata nell'articolo 13-bis è estranea al progetto di legge. Inoltre con esso si propone un'innovazione radicale nei confronti dei contratti che regolano la proprietà e che bisogna far oggetto di una legge a parte. Pertanto la Commissione è contraria. (*Interruzioni dalla sinistra*).

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore, in quanto questa materia effettivamente esce da quella che vuole essere la finalità del Piano. Questa materia va regolata in una eventuale legislazione sui contratti agrari.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Intendo chiarire un punto che non è di carattere giuridico. Il senatore Jannuzzi ha confuso. Qui non si tratta del contratto di affitto, ma del contratto di mezzadria. Egli sa che quell'articolo di legge, che ha citato, pone tanti e tanti limiti per il piccolo affittuario che, in pratica, egli non si arrischia neanche ad eseguire dei miglioramenti, per i quali debba attendere la deter-

minazione di una indennità nella misura che il giudice riterrà opportuno. E, ripeto, si tratta del contratto di mezzadria, per il quale l'attuale legislazione lascia la direzione aziendale soltanto al concedente. Tutti i tentativi che si sono fatti in questi anni per ottenere qualcosa in questo campo, si sono sempre spuntati contro la volontà della maggioranza. Dal punto di vista giuridico, il senatore Menghi ha smentito il senatore Jannuzzi, ma quello che a me preme di precisare è uno strano aspetto. Occorre che voi siate espliciti, perchè avete il dovere di chiarire qual è la vostra posizione di fronte al contratto di mezzadria. È inutile cercare di cavarsela per il rotto della cuffia con la solita affermazione che questo problema esorbita dall'attuale disegno di legge: è proprio, invece, uno dei tanti problemi sui quali dovete pronunciarsi. Noi sappiamo che, anche tra di voi, non mancano coloro che riconoscono che il contratto di mezzadria è superato e che è necessario trovare nuove forme per incoraggiare almeno l'acquisto della proprietà da parte dei mezzadri. È di questi giorni un brillante articolo a questo riguardo del senatore Medici, un articolo come ne sa scrivere il senatore Medici. Sappiamo pure che questa tendenza incontra gravi contrasti in seno alla maggioranza. Comunque, bisogna decidersi perchè, o si vuole che la mezzadria venga superata, o si vuole che sia mantenuta, ma in un caso o nell'altro non si può volere che i poderi mezzadrili rimangano tra i più arretrati del nostro Paese. Se si vuole che la mezzadria sia consolidata, allora questo è un motivo di più per favorire lo sviluppo tecnico e il miglioramento produttivo dei poderi a mezzadria. E se c'è un concedente (tanti ce ne sono, troppi), che non ha interesse o non ha voglia di eseguire miglioramenti fondiari, è evidente che occorre consentire all'altro compartecipe, all'altro socio, che oltretutto dovrebbe avere il diritto di essere considerato su un piano di parità con il concedente, di operare dei miglioramenti. Se uno dei due soci non ha interesse ad eseguirli, almeno si faciliti la loro esecuzione all'altro

socio. Se si volesse invece superarla, sussisterebbe ugualmente un motivo per fare in modo che questi poderi siano all'altezza dei tempi e che si mettano al passo col progresso tecnico e produttivo. Ma insomma, amici di quella parte (*indica il centro*), è vero o non è vero che la crisi agraria colpisce in modo particolare, in modo drammatico, proprio le zone mezzadrili? Ciò deve pur significare qualcosa e significa, per mio conto, che veramente non vi sono più condizioni possibili di vita nei poderi mezzadrili. È diventata proverbiale (ma, come tutti i proverbi, anche questo non serve a nulla) appunto, l'affermazione del Presidente del Consiglio attuale, che in due non si vive: infatti in due non si vive sul podere mezzadrile e quando la gente va via, va via proprio dalle zone mezzadrili, ove i campi sono condotti a mezzadria: in quelle zone si realizza la fuga drammatica, angosciosa e tragica dalle campagne.

Ora, come ci comportiamo di fronte a questa situazione? La favoriamo, con la scusa che la ragione è fisiologica. L'alleggerimento della popolazione agricola non è fisiologico certamente, non è fisiologico che proprio da quelle zone mezzadrili, che sono state fino a pochi decenni orsono tra le più prospere d'Italia (come in Toscana e in Emilia), vadano via i mezzadri. Vogliamo che se ne vadano? E che cosa faremo di queste terre? Dobbiamo sapere che cosa ne vogliamo fare. Occorre dunque decidersi. È vero che pensate di abbandonare al loro destino tanta parte del territorio agricolo nazionale, comprendendovi anche le terre mezzadrili? Questo è il quesito al quale dovete rispondere e risponderete votando in un senso o nell'altro su questo emendamento. (*Approvazioni dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'articolo 13-bis, proposto dai senatori Bosi, Mancino, Simonucci, Marabini e Boccassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli articoli successivi.

R O D A , *Segretario* :

*Sezione II*

CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE PRODUZIONI, PER LA ZOOTECNIA E LA  
MECCANIZZAZIONE

Art. 14.

*(Miglioramento delle produzioni pregiate)*

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.

I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti, per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonchè per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

*(È approvato).*

Art. 15.

*(Difesa delle piante dalle cause nemiche)*

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonchè per la concessio-

ne di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfezione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.

*(È approvato).*

Art. 16.

*(Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico)*

Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.



Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

per il limite di impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'articolo 19.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione del-

la legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo articolo 35, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

Per importi di spesa preventivata superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato Compartimentale dell'agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo i senatori Milillo, Masciale, Giuseppina Palumbo, Iorio, Caleffi e Barbareschi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « ad aziende agricole singole o associate » con le altre: « ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni o associati e alle cooperative agricole ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

**M I L I L L O .** Non ho bisogno di svolgere l'emendamento, perchè rientra nel quadro delle proposte generali da noi avanzate in ordine al presente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè il Governo e la Commissione hanno già dichiarato di non accogliere l'emendamento, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

R O D A , *Segretario*:

Art. 17.

*(Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico)*

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, sia per la concessione di contributi, con priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative ed ai consorzi, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 — per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento, sia per tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

Il concorso sui prestiti e sui mutui, e la concessione dei contributi da parte dello Stato di cui al presente articolo ed al precedente articolo 16 possono essere richiesti anche dai mezzadri e coloni per le iniziative di loro competenza, nei limiti delle aliquote ad essi spettanti.

L'importo dei contributi per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, concessi ad imprese a conduzione associata, dovrà essere detratto, ai fini della iscrizione sul conto stalla, dalla spesa sostenuta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

R O D A , *Segretario*:

Art. 18.

*(Contributi per la meccanizzazione)*

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-1965.

Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende è altresì autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali

di esercizio a termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949. I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Milillo, Masciale, Giuseppina Palumbo, Iorio, Caleffi e Barbareschi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il quinto comma di questo articolo. Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

**M I L I L L O .** Anche il presente emendamento costituisce una derivazione del principio generale che ci proponevamo di introdurre in questo disegno di legge. Noi non vediamo nessuna ragione perchè si debba autorizzare uno stanziamento *ad hoc* soltanto per le grandi aziende. Qui addirittura e specificatamente si considera uno stanziamento destinato esclusivamente alle grandi aziende. Le grandi aziende usufruiscono dei benefici generali della legge; ma che vi sia una disposizione a loro esclusivo favore, per l'importo notevole di 4 miliardi, a noi non sembra assolutamente giustificato.

A ciò si aggiunga che, attraverso questo disegno di legge, il Ministro, di anno in anno, è autorizzato a modificare la ripartizione generale degli stanziamenti; il che potrebbe portare alla conseguenza, che, ad un certo punto, i 4 miliardi potrebbero diventare una somma ancora maggiore. La sperequazione e l'iniquità di questo trattamento a rovescio, preferenziale per le grandi aziende, ci sembra che non rientri neanche nel quadro generale del disegno di legge così come l'aveva presentato.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I .** Fino a quando non saranno concordati nuovi indirizzi di politica agraria, l'orientamento rimane quello dell'equilibrio delle economie. Nell'agricoltura avviene come nei vasi comunicanti: una forza operante in un settore ha influenza anche in altri. Se venisse meno il settore adombrato dall'onorevole Milillo, il sistema presente verrebbe fortemente turbato.

Per queste ragioni di equilibrio economico la Commissione è del parere di respingere l'emendamento presentato dal senatore Milillo.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Vorrei fare osservare al senatore Milillo che questo beneficio è, veramente, pressochè insignificante: si è posta, cioè praticamente, l'alternativa tra la possibilità di avere contributi in conto capitale o contributi sul credito. Effettivamente, quando si pensa che si tratta di avere questo contributo nella misura, massima, del 10 per cento, siamo su quota pressochè pari se non inferiore a quelle che si ottengono attraverso il contributo in base alla legge n. 949. Si tratta, quindi, di un'alternativa che non contiene alcun elemento di favore. Mi sembra, pertanto, che tale emendamento non meriti l'insistenza del presentatore, senatore Milillo; se insistesse dovrei esprimere la mia contrarietà.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(Non è approvato).*

Sullo stesso articolo 18 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Ristori, Bosi, De Leonardis, Simonucci, Marabini, Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A ,** *Segretario:*

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

” I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a piccoli im-

prenditori, mezzadri, coloni, i quali contraggono prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzi a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni" ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Ristori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**RISTORI.** Signor Ministro, l'emendamento da me proposto intende favorire i piccoli imprenditori, mezzadri, coloni, ai fini del cumulo dei benefici previsti dal presente disegno di legge, nonché dalle disposizioni della legge 25 luglio 1952, n. 949; ciò in considerazione che i predetti operatori, in molti casi, non dispongono di mezzi finanziari adeguati per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature agricole loro necessarie.

Se l'onorevole Ministro, anche in relazione ad una sua risposta ad identico emendamento presentato dall'onorevole Bigi nell'altro ramo del Parlamento, ritiene che, nel contesto dell'articolo 18, tali benefici siano considerati anche per i futuri acquisti, sempre in relazione alla legge n. 949, sono disposto a ritirare questo emendamento.

**RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** In verità, non ho capito ne ricordo che cosa avrei dichiarato all'onorevole Bigi.

**RISTORI.** Lei ha detto esattamente: « Sull'emendamento Bigi mi sembra che, se l'onorevole Bigi intende che esso abbia il significato proprio dell'articolo 18, l'emendamento sia assorbito dall'articolo stesso, in quanto in esso chiaramente si dice che a questi benefici sono ammessi i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i titolari di piccole aziende... ». Ora, siccome si dice, sempre all'articolo 18, se non erro, nel comma che si dovrebbe sostituire, che i benefici in esso contemplati vanno anche alle aziende nei confronti delle quali era stato dato il beneficio della legge n. 949, ritengo che, per analogia,

anche per il futuro, si debba venire incontro soprattutto ai piccoli coltivatori, in relazione ai benefici del presente disegno di legge, cumulati con quelli della legge 25 luglio 1952, n. 949. Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Che sia possibile accordare questi benefici ai coltivatori diretti, mezzadri e così via, è detto nell'articolo e su questo non vi è dubbio. Per la cumulabilità, per dovere di lealtà devo precisare che la cumulabilità è possibile, sempreché, naturalmente sia possibile il contributo in conto capitale; tuttavia il contributo stesso viene ridotto di un'aliquota pari al beneficio attualizzato di cui hanno già fruito, a norma del sesto comma dell'articolo, che è del seguente tenore:

« I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio a termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949. I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico ».

Se intenesi che questo cumulo avvenga in questa misura, non v'è possibilità di dubbio. Altrimenti, ovviamente, questo non è.

**RISTORI.** Ritiro l'emendamento in relazione alle spiegazioni date dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

Se ne dia lettura.

**RODA, Segretario:**

## CAPO III

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE  
LA CONDUZIONE AZIENDALE

## Art. 19.

*(Credito di conduzione)*

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, di mezzadri, coloni, compartecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole.

Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Milillo, Masciale, Palumbo Giuseppina, Jorio, Barbareschi e Caleffi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « aziende agricole forestali » con le altre: « piccole e medie aziende agricole e forestali ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

**M I L I L L O .** Rinunzio a svolgerlo, ma chiedo che sia messo ai voti.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I .** Per motivi di unità d'indirizzo tecnico-amministrativo, la Commissione è contraria all'emendamento Milillo.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Trattasi di aziende agricole forestali « in fase di trasformazione »; quindi, con una ben circoscritta qualificazione. Anche per questo non accolgo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento dei senatori Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 20.

**R O D A ,** *Segretario :*

## CAPO IV

## PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

## Art. 20.

*(Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione)*

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della presente

legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando i produttori agricoli delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammmodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonché i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e di altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, a termini della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, le cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere e favorire attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendono dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta

a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione si terrà conto dei benefici concessi a norma del presente articolo. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Milillo, Masciale, Bardellini, Palumbo Giuseppina, Jorio, Caleffi e Barbareschi, hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « di Consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

**M I L I L L O .** La norma che questo mio emendamento propone di sopprimere è una delle più insidiose del disegno di legge. In questo capo quarto si prevedono misure di favore per la costruzione degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, e si stabilisce, fra l'altro, che i sussidi previsti vadano a favore delle cooperative degli enti di colonizzazione, ma si aggiunge che, quando le cooperative non siano state costituite, i sussidi possono concedersi anche ai consorzi di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Ora, voi che, con tanta cura, evitate di introdurre in questo disegno di legge qualsiasi disposizione che possa suonare in contrasto, anche apparente, con la legislazione

agraria attuale, a questo punto introducete invece insidiosamente un principio del tutto innovatore, che modifica profondamente le attuali strutture. Chi ha mai pensato di affidare ai consorzi di bonifica la costruzione o la gestione di impianti industriali di trasformazione dei prodotti agricoli? Questi sono compiti delle cooperative, e se le cooperative mancano e non sorgono, dovere del legislatore è quello di adottare tutte le misure per incoraggiare la costituzione delle cooperative, non già di escluderle in partenza limitandosi a prendere atto della realtà, che, per se stessa, rende molto difficile la nascita di nuove cooperative, e che perciò va invece rimossa e modificata, senza attribuire questo compito del tutto nuovo ai consorzi di bonifica, attraverso i sussidi dello Stato, a quei consorzi di bonifica, cioè, che noi ben conosciamo. Io non voglio qui riportare argomenti già tante volte ripetuti, ma i consorzi di bonifica hanno dato, nella maggior parte del territorio agrario nazionale, i risultati che tutti sappiamo. Malgrado che i consorzi di bonifica siano venuti meno ai loro compiti istituzionali, che erano quelli della bonifica e della trasformazione fondiaria, oggi noi vogliamo attribuir loro altri compiti del tutto nuovi, per i quali, oltre tutto, non sono nè attrezzati, nè preparati tecnicamente? E l'insidia è tanto maggiore in quanto, evidentemente, finchè i consorzi di bonifica rimarranno vincolati alla struttura del voto plurimo (e, come vedremo nel corso dell'esame dei successivi articoli, voi non intendete allontanarvi da questa base statutaria dei consorzi), essi continueranno a restare uno strumento di predominio della grande proprietà. Voi volete dunque estendere questo predominio della grande proprietà alla trasformazione dei prodotti agricoli. Ma questo, in parole povere, sapete che cosa è? È un modo coperto, mascherato ed indiretto, di risuscitare, almeno per questo aspetto, gli enti corporativi, gli enti economici.

È chiaro, infatti, che in questo modo voi estendete il controllo dei consorzi di bonifica alla produzione della piccola azienda, obbligandola a subire, per i prezzi e per la quantità dei prodotti, il ricatto e le imposizioni dei consorzi di bonifica, così come og-

gi, purtroppo, subisce il ricatto delle grandi industrie monopolistiche di trasformazione.

È per questo che riteniamo estremamente pericoloso che questo compito nuovo, che non ha nulla a che fare con la stessa origine dei consorzi di bonifica, sia attribuito ai consorzi stessi.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I .** La Commissione è contraria all'emendamento per una ragione pratica. In carenza di riorganizzazione, è logico che altri enti, in fase operativa, entrino nell'ambito delle attività pratiche costruttive. Ecco perchè non possiamo non tener conto di questa particolare situazione che avvantaggia il lavoro a beneficio dell'economia nazionale.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Vorrei tranquillizzare il senatore Milillo. Anzitutto, non capisco questa veemente ostilità contro i consorzi di bonifica, alcuni dei quali possono aver male operato, ma che, istituzionalmente, e soprattutto se vi apporteremo le modifiche previste dalla delega dell'articolo 31, possono avere una notevole funzione.

Faccio presente, però, che qui trattasi di « consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative », cioè quando si determini una carenza dell'iniziativa dei produttori. Ed è noto che in alcune zone, e specialmente nell'Italia centro-meridionale, questa tendenza ad essere restii alla cooperazione esiste.

I consorzi, quindi, creano l'impianto: gli ultimi due commi dell'articolo stabiliscono poi che gli impianti possono essere trasferiti a cooperative che si formino sul medesimo territorio, e sono previste le possibilità e le modalità dell'acquisto da parte di queste cooperative.

Mi sembra che si tratti di una norma quanto mai opportuna, poichè, creando gli strumenti sui quali può poi innestarsi la cooperazione, invoglia i produttori ad unirsi in cooperative e quindi ad acquisire la gestione, o addirittura la proprietà, delle attrezzature stesse.

Se non provvedessimo a questa integrazione, accentueremmo la possibilità di creare zone di intensa attività economica e zone, invece, o sacche, come sul dirsi attualmente, di arretratezza; sperequazione che invece con questa particolare disposizione si cerca di correggere.

**PRESIDENTE.** Senatore Milillo, insiste per la votazione del suo emendamento?

**MILILLO.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Milillo, Masciale, Bardellini, Giuseppina Palumbo, Iorio, Caleffi e Barbareschi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Sempre sull'articolo 20 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo, Masciale, Bardellini, Giuseppina Palumbo, Iorio, Caleffi e Barbareschi. Se ne dia lettura.

**RODA, Segretario:**

« Al quinto comma, dopo le parole: " a svolgere e favorire ", inserire le altre: " avvalendosi dell'opera delle organizzazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**MILILLO.** Il quinto comma dell'articolo 20 si propone di favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione, attraverso l'istituzione di borse di studio, la formazione professionale di tecnici e l'assistenza tecnico-finanziaria. Ora sembra a me natu-

rale che questa azione da parte dello Stato debba richiedere la collaborazione delle organizzazioni cooperativistiche, che, oltre tutto, sono le più preparate e le più qualificate a svolgere questa funzione.

Pertanto, in sostanza, con l'emendamento si vuole soltanto precisare che questa azione sia assicurata, nella sua efficacia e nella sua realizzazione, tramite una collaborazione con le organizzazioni cooperativistiche, che, come è noto, sono enti giuridici riconosciuti, e che sono due, una delle quali appartiene alla vostra parte politica, perchè di ispirazione cattolica. Si tratta quindi di non trascurare questo elemento di collaborazione, che mi pare del tutto naturale quando si parla di cooperazione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI.** È sottinteso l'accoglimento del desiderio del senatore Milillo nel quinto comma dell'articolo 20 che dice: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere e favorire attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola, eccetera ». Infatti in questa azione dovrà intervenire l'organismo nazionale della cooperazione, onde ritengo superfluo l'emendamento proposto dai senatori Milillo ed altri, motivo per il quale la Commissione è ad esso contraria.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo

**RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Vorrei precisare al senatore Milillo che è sottinteso che il Ministero dell'agricoltura possa anche avvalersi dell'opera delle organizzazioni cooperative. Ma lo emendamento è impegnativo al punto da dire « avvalendosi », il che significa praticamente « esclusivamente », e questo non è possibile.

Tenga altresì presente il senatore Milillo che potrebbe anche determinarsi una forma di incompatibilità tra questa attività e quella di vigilanza che le stesse organizzazioni na-



zionali cooperative, giuridicamente riconosciute, effettivamente esercitano.

Comunque, l'esclusività dell'« avvalendosi » previsto dall'emendamento del senatore Milillo non è accettabile, anche se è ovvio che dell'opera delle organizzazioni cooperative, specialmente di quelle riconosciute, indubbiamente il Ministero intende avvalersi.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Milillo, mantiene l'emendamento?

**M I L I L L O .** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli successivi.

**R O D A ,** Segretario :

#### Art. 21.

*(Organizzazione ed attrezzature di mercato)*

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata :

per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonchè per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno, e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato: nel secondo caso il

contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonchè per spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza e al coordinamento dell'attività dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

*(È approvato).*

### TITOLO III

#### PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA COLONIZZAZIONE

##### CAPO I

##### OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

#### Art. 22.

*(Irrigazione e bonifica)*

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere

previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dal presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(È approvato).

### CAPO II

#### NORME PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### Art. 24.

(Nuove agevolazioni)

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

(È approvato).

#### Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità)

Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da ese-

guirsi nei comprensori di bonifica, anche prima dell'approvazione del piano di trasformazione, purchè le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.

Le opere suddette nonché le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

(È approvato)

#### Art. 26.

(Agevolazioni per l'esecuzione delle opere)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.

Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli

effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

(È approvato).

### CAPO III

## SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

### Art. 27.

#### (Agevolazioni finanziarie)

Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:

lire 8 miliardi, in ragione di lire 1.600 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, nella misura prevista dal secondo comma del precedente articolo 8, per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;

lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

È autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 600 milioni nel 1960-61; 1.200 milioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-1963; 2.400 milioni nel 1963-64; 3.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 2.400 milioni nel 1990-91; 1.800 milioni nel 1991-92, 1.200

milioni nel 1992-93; e 600 milioni nel 1993-1994.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il tasso di interesse sul debito, sia nel caso di terreni venduti nello stesso quinquennio dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, sia nel caso di terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, sia nel caso di terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240, non può superare il limite massimo del 2 per cento.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

**P R E S I D E N T E.** Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Marabini, Sereni, Simonucci e Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A**, Segretario:

«Sostituire il primo comma con il seguente:

” Per favorire la formazione di nuova proprietà contadina specie nelle zone a mezzadria, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la seguente spesa: lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale per la esecuzione di opere di cui all'articolo 3 della legge 1° feb-

braio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni; lire 20 miliardi in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121; lire 5 miliardi in ragione di 1 miliardo per ciascun esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º febbraio 1956, n. 53 ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Marabini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* **MARABINI.** Onorevoli colleghi, il mio emendamento tende a fornire adeguati mezzi finanziari alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'acquisto e il trasferimento delle terre in proprietà a chi le lavora, in modo da liberare il contadino dal peso della rendita parassitaria e da contratti semifeudali che lo sottopongono ad uno sfruttamento inaudito. In tal modo si agevolerà, inoltre, l'eliminazione di un ostacolo al progresso agricolo e sociale nelle nostre campagne. È forse possibile, infatti, pensare di modificare certi arretrati ordinamenti colturali fintantochè permangono le attuali forme di concessione della terra?

È forse possibile parlare di un processo produttivo moderno, fintantochè perdura un rapporto semifeudale come quello delle mezzadrie, che intralcia o impedisce una più alta qualificazione od evoluzione del lavoro, e fintantochè permane una nociva, esasperante rendita parassitaria, che sfrutta l'opera dei lavoratori riservando loro una remunerazione irrisoria?

Del resto, quasi unanime è il consenso sul fatto che la mezzadria è una forma di contratto superata. Non sarà male citare quanto dice uno dei vostri giornali, onorevoli colleghi della maggioranza. « L'Avvenire d'Italia », a questo proposito, scrive: « Occorre accelerare il trasferimento della proprietà della terra agli attuali mezzadri e agli affittuari. Questo dovrebbe essere l'obiettivo dei provvedimenti legislativi ». Lo stesso giornale aggiunge: « Gli stessi proprietari agri-

coli dovrebbero convincersi che il vecchio slogan " la terra ai contadini " non è più soltanto una rivendicazione sociale, ma anche una esigenza economica da soddisfare prima che sia troppo tardi ». Il recente Congresso nazionale degli assessori provinciali all'agricoltura si è espresso in modo quasi unanime al riguardo, compreso il collega senatore Desana, il quale, nella sua relazione, ha dichiarato che è evidente che la mezzadria ha fatto ormai il suo tempo e che in due non si può più vivere sopra un podere. Del resto anche l'onorevole Ministro, se non vado errato, in un recente convegno a Modena ha espresso press'a poco gli stessi concetti, cioè ha riconosciuto la necessità della trasformazione della mezzadria in piccole proprietà coltivatrici. Ma se da ogni parte si riconosce questa necessità, non si vede poi perchè non si agisce in conseguenza e con la rapidità che la situazione richiede. Non si vede perchè non siano applicate le leggi vigenti in materia di espropriazione delle terre per le quali i concedenti non eseguono i miglioramenti necessari, al fine di conseguire una maggiore resa unitaria e quindi un maggior reddito.

Si assiste invece allo scandalo di proprietari, e sono la maggioranza, che non consentono ai mezzadri di effettuare le necessarie trasformazioni fondiari. Noi abbiamo cercato di introdurre nel Piano degli emendamenti che obbligassero a fare queste trasformazioni fondiari e che assicurassero al mezzadro il diritto di sostituirsi eventualmente al proprietario, ma purtroppo tutti questi emendamenti, nell'altro ramo del Parlamento e qui, sono stati respinti. Si assiste allo scandalo di proprietari che contestano al mezzadro la necessità dell'uso del trattore, e quando il mezzadro, più cosciente del concedente, acquista ugualmente il trattore, il proprietario non vuol contribuire nemmeno nelle spese per il carburante e per le riparazioni. Onorevole Jannuzzi, io non sono un avvocato, non mi intendo molto di questioni giuridiche, ma le posso assicurare che, quando i mezzadri hanno cercato di sostituirsi al proprietario nei lavori di trasformazione, si è avuto un processo ed il mezzadro ha avuto torto. Dunque egli ha fatto le trasformazioni, ma chi ne ha goduto il frutto è stato il proprietario. Anche per quanto

riguarda il caso dell'affitto, lei, onorevole Jannuzzi, ha citato un articolo del Codice; ora, l'affittuario può fare i miglioramenti fondiari, ma quasi sempre li può fare soltanto dopo che il proprietario ha concesso l'autorizzazione; dico quasi sempre, il che vuol dire che il Codice non è rispettato.

Occorre quindi, onorevoli colleghi, porre termine alle enunciazioni verbali ed intervenire urgentemente, con una legge operante, per attuare ciò che prevede la nostra Costituzione in questo campo. E dico questo perché tardare significa aggravare la situazione del malato, significa approfondire la crisi, testimoniata dalla fuga sempre più accentuata dei mezzadri, degli affittuari, dei coltivatori diretti e partecipanti, dalle campagne. Nell'Emilia sono 4.400 i mezzadri e i piccoli proprietari che hanno abbandonato la terra, non soltanto nelle montagne e nelle colline, ma anche nella nostra pianura, pur assai progredita. Tardare significa soprattutto privare la terra delle giovani energie, che sono quelle più insoddisfatte e che più facilmente abbandonano la terra. Mentre in passato i proprietari trovavano facilmente famiglie di contadini per la mezzadria ed approfittavano di questa esuberanza di mano d'opera per sfruttare quei mezzadri che lottavano per i loro diritti, oggi sono i mezzadri che se ne vanno dalle campagne perchè la terra non dà più loro da vivere.

Da tali considerazioni nasce la necessità del passaggio della terra a chi la lavora, la necessità di dare alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina quei mezzi che essa attualmente non ha a sufficienza e che il Piano non accorda in misura adeguata.

Inoltre nel mio emendamento si propone lo stanziamento di fondi per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei mezzadri, perchè i prezzi di acquisto pagati attraverso la Cassa sul mercato della terra sono troppo onerosi. Al mezzadro che acquista oggi il podere non viene tolto più il 47 per cento del reddito, perchè, tra quota di riscatto, tasse, imposte, contributi e parte della mano d'opera, in realtà gli viene tolto il 60 per cento del reddito. Ora la legge 1º febbraio 1956, n. 53, prevede un contributo dello Stato pari al 10 per cento, per l'acquisto della terra. Estendiamo allora queste norme anche alla

Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, elevando il contributo ad un terzo, ed avremo così dato un altro fecondo contributo alla trasformazione della mezzadria, vale a dire alla trasformazione del mezzadro in piccolo coltivatore diretto.

Prego pertanto l'onorevole Presidente di voler mettere ai voti il mio emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I** A prescindere da ogni altra considerazione, l'approvazione di questo emendamento comporterebbe una maggiore spesa. Pertanto, a norma dell'articolo 81 della Carta costituzionale, non è possibile dare parere favorevole.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni della Commissione

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Marabini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato)*

Il senatore Gramegna, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, terzo capoverso, in fine, le parole: « e quale contributo ai coltivatori diretti, nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile per la affrancazione delle prestazioni fondiari (censi, livelli, canoni, decime, quartesi, eccetera) ».

Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

**G R A M E G N A**. Tutti sappiamo che, con l'entrata in vigore della legge sulla piccola proprietà contadina, coloro i quali potevano beneficiare delle disposizioni in essa contenute non sono andati tanto per il sottile nel comprare i terreni. Sappiamo che i proprietari delle terre in vendita alienavano con preferenza i terreni gravati — e lo

sono ancora — da canoni, da censi e da ipoteche.

Col sopraggiungere della crisi agraria, la esistenza di oneri reali a carico di tali terreni è diventato un peso insostenibile per coloro i quali hanno acquistato queste terre.

Noi desidereremmo che il Senato, prendendo in considerazione il nostro emendamento, disponga che una parte dei fondi stanziati con il presente disegno di legge venga destinata all'affrancazione da tali censi, concedendosi agli attuali proprietari dei terreni gravanti da censi, da canoni, eccetera, contributi fino al 70 per cento del relativo ammontare, e lasciando a carico del proprietario stesso il 30 per cento della spesa necessaria all'affrancazione.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I** . Veramente si tratta di un argomento estraneo al contenuto del disegno di legge. Comunque, sono già previste notevoli provvidenze per l'affrancazione richiesta. La Commissione non è del parere di approvare l'emendamento.

**R U M O R** , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo del senatore Gramigna, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sull'articolo 27 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Marchisio, De Leonardis ed altri. Se ne dia lettura.

**R O D A** , *Segretario* :

« Al penultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo :

, " Tale limite massimo del tasso di interesse del 2 per cento va corrisposto sull'intero ammontare del debito, riducendosi per-

ciò a questo limite ogni precedente tasso superiore al 2 per cento stesso e per tutte le somme dei debiti contratti dagli assegnatari, in via di escomputo o già scomputati; ed anche — per gli assegnatari degli Enti di riforma o dell'Ente nazionale per le tre Venezie, o per gli acquirenti per la « proprietà contadina » — della quota parte di debito per le opere di trasformazione facente carico agli assegnatari, oltre il contributo dello Stato, e compresa nelle quote di riscatto" ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**B O C C A S S I** . L'emendamento è interlocutorio. In sostanza con esso noi tendiamo a chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento. Il 2 per cento, previsto nel penultimo comma dell'articolo 27, va corrisposto sull'intero ammontare del debito oppure no?

**R U M O R** , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**R U M O R** , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, non v'ha possibilità di dubbio: trattasi di terreni venduti nel prossimo quinquennio.

Per quanto riguarda gli enti di riforma, si pensa in via pratica di realizzarlo sullo intero ammontare, in quanto, siccome è detto « fino al limite massimo del 2 per cento », si pensa di potere tener conto di questa considerazione. Ciò per quanto riguarda l'interpretazione del provvedimento. Comunque, la cosa non è precisa, non è tassativa, ma, nel testo legislativo, l'intendimento degli enti è di operare in questo senso.

**D E L E O N A R D I S** . Il nostro intendimento è che dovrebbe essere tassativo

**R U M O R** , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Potrebbe anche essere, ma devo prima vedere le possibilità che deriveranno

dall'applicazione. Devo dire al senatore De Leonardis che ritengo che l'intendimento sia quello che ho spiegato. Se però si propone formalmente un emendamento, non posso accettarlo.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Boccassi, mantiene l'emendamento?

**B O C C A S S I** Ci affidiamo alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro; ritiriammo, pertanto, il nostro emendamento.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Dichiarazioni di buone intenzioni! Senatore Boccassi, se avessi voluto avrei detto direttamente di no; ho detto che tale è l'intendimento, proprio per dovere di lealtà. Non voglio che si dica che inganno da gente.

**P R E S I D E N T E.** Metto allora ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte dei senatori Gramegna, De Leonardis e Sereni, è stato presentato un articolo 27-bis. Se ne dia lettura.

**R O D A**, *Segretario:*

Art. 27-bis.

« È sospesa, per la durata di 5 anni, la riscossione, da parte degli enti e delle sezioni specializzate degli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, delle somme ad essi dovute a qualsiasi titolo, alla data del 30 settembre 1960, dagli assegnatari di terre in applicazione delle leggi 12 maggio 1960, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950,

n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.

Su tali somme, e per la durata di 5 anni, non saranno, altresì, dagli assegnatari corrisposti interessi »

**P R E S I D E N T E.** Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**G R A M E G N A.** L'articolo 27-bis, nell'emendamento che ho presentato, era, veramente, più breve; comunque illustrerò lo scopo che esso si propone. Il Senato sa bene che spesse volte, sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, la questione è stata portata e dibattuta, e non ignora le condizioni in cui si trova un gran numero di assegnatari, coloro i quali, cioè, hanno ricevuto il terreno in seguito alla legge stralcio. Le annate magre che si sono succedute e la cessazione di aiuti e di contributi che prima venivano da parte degli enti di riforma, hanno portato molti di questi assegnatari a non poter far fronte agli impegni assunti, sia verso la Cassa, sia verso altri creditori. Ragion per cui si sono succedute esecuzioni ad esecuzioni e tante volte l'intervento del Parlamento ha portato a fare muovere anche le autorità competenti, per la sospensione di queste esecuzioni.

Che cosa chiediamo con questo emendamento? Che per un termine di cinque anni sia sospesa la corresponsione di ogni contributo dovuto agli enti di riforma da parte di questi assegnatari, al fine di porli in condizione di far fronte alle esigenze di miglioramento del terreno che ad essi è stato assegnato. Crediamo che tale emendamento, introdotto in questo disegno di legge, sia opportuno. E non si venga a dire che si tratta di una questione che non riguarda il provvedimento in esame, perchè l'obiezione principale che si fa è che non si può ritardare l'approvazione di tale provvedimento di legge. Noi pensiamo, però, che un ritardo di 15 giorni nell'approvazione di questo provvedimento riceverebbe il consenso, invece, di tutti coloro che sono interessati a questo problema, che sono varie centinaia di migliaia

di assegnatari. Per i motivi sovra esposti, insistiamo nel nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

**C A R E L L I**. La Commissione è al corrente della situazione che si verifica in alcuni enti di riforma, ma è anche al corrente che nessun provvedimento coattivo è stato preso. Il problema, però, potrà essere risolto in sede di applicazione del Piano Verde. Comunque risulta che il problema è in via di completa soluzione: sembra che oltre il 90 per cento delle pratiche sia ormai a buon punto. Cade pertanto l'emendamento del senatore Gramegna, che la Commissione non accetta.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dalla Commissione. La posizione debitoria non è tale quale appare dalle parole del senatore Gramegna, il cui emendamento, se accettato, finirebbe per premiare coloro che non hanno pagato e per punire coloro che hanno pagato. Comunque, non si ritiene possibile l'accettazione dello emendamento.

**G R A M E G N A**. Nelle zone dell'Ente di riforma per la Puglia e la Lucania, sono quasi tutti in queste condizioni!

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi permetto di replicare che non è esattamente così, senatore Gramegna.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti lo articolo 27-bis proposto dai senatori Gramegna, De Leonardis e Sereni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Sereni, De Leonardis, Simonucci, Marabini e Boccassi, è stato presentato un altro articolo 27-bis. Se ne dia lettura.

**R O D A**, *Segretario*:

Art. 27-bis.

« La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1949, numero 114, è autorizzata a promuovere l'esproprio del fondo da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, quando ne è richiesto dal contadino che lo coltiva, sia esso mezzadro o colono.

Per quanto non determinato dalla presente legge, si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti sulla espropriazione per pubblica utilità.

Il prezzo di esproprio del fondo è determinato per i primi tre poderi a prezzo di mercato e per quelli eccedenti non può essere superiore a quello di cui all'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, diminuito dei contributi statali successivamente percepiti e della quota destinata a migliorie a norma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ed aumentato dell'importo degli investimenti fondiari eseguiti dopo la entrata in vigore della legge 10 novembre 1949, n. 805.

I contadini hanno il diritto di rappresentanza in tutte le operazioni di compravendita effettuate dalla Cassa nei loro confronti.

La quota del riscatto da porsi a carico del contadino non può superare i due terzi del prezzo corrisposto al proprietario del fondo e dell'importo, al netto dei contributi statali, delle opere di miglioramento effettuate dalla Cassa ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore De Leonardis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**D E L E O N A R D I S**. Non credo che ci sia bisogno di molte delucidazioni: si tratta di dare alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina talune facoltà che oggi non le competono. Alla fin fine, attualmente, il contadino che coltivi un fondo a mezzadria o colonia, se vuole acqui-



starlo, deve pagarlo a prezzo di mercato, cioè al prezzo fissato dal proprietario della terra. In effetti molte domande giungono alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma o restano inevase ovvero il prezzo pagato dall'acquirente non è mai quello stabilito dalla Cassa stessa.

In questi giorni ho visto un contratto di alcuni contadini di Andria che hanno comperato una certa proprietà: il prezzo era quello stabilito dalla Cassa, ma essi avevano già firmato delle cambiali (molte in bianco) per reintegrare centinaia di biglietti da mille da essi già sborsati per il pezzetto di terra che andavano a comperare. Dunque le funzioni della Cassa, in questo caso, non si risolvono in un reale aiuto allo sviluppo dell'agricoltura.

Molti proprietari inoltre si servono di mediatori per la vendita dei loro terreni: ho visto per esempio un caso in cui il mediatore ha avuto il terreno per 100 mila lire l'ettaro, ricavandone poi dal contadino 190 mila per ettaro. Il nostro emendamento mira ad attribuire alla Cassa per la proprietà contadina la facoltà di promuovere l'esproprio dei fondi e di fissarne il prezzo. Un elevato prezzo della terra aumenta i costi dei prodotti agricoli e nel medesimo tempo sottrae capitale al contadino, il quale non può più impiegarlo in lavori di miglioria del terreno acquistato. Dunque, per agevolare sia l'acquisto sia il miglioramento dei fondi non vi è altra via che quella da noi proposta, cioè la fissazione di un prezzo determinato d'autorità, con un intervento a tutela di queste operazioni di riscatto.

Per poi agevolare in modo concreto i coltivatori diretti, si attribuisce loro il diritto di rappresentanza in tutte le operazioni effettuate dalla Cassa nei loro confronti. Infine, l'ultimo comma si propone precisamente l'obiettivo di far pagare al contadino un prezzo che non superi mai i due terzi del prezzo di riscatto fissato dalla Cassa.

Si tratta di un aiuto dato al contadino piccolo coltivatore che desidera acquistare la terra. Si può veramente fare in modo che i mezzadri possano avere la terra in proprietà, con la fissazione di prezzi che siano tali

da consolidare il possesso della terra da parte dei contadini stessi.

Questo è il contenuto del nostro emendamento che, in questi termini, in questi limiti, dovrebbe trovare il consenso specialmente di tutti quei colleghi che parlano di difesa della proprietà contadina, che ne hanno sempre parlato. Io mi appello in particolare al collega Medici per vedere se, anche in base a quell'articolo che egli ha scritto ed ha pubblicato su « La Stampa », egli non ritenga di dover approfondire questa nostra proposta e di dover intervenire affinché da questo emendamento scaturisca qualche cosa di concreto.

**G E N C O .** I contadini non vogliono più la terra.

**D E L E O N A R D I S .** Non è vero che non la vogliono, e lei, collega Genco, se non sa queste cose, farebbe bene ad astenersi dall'interrompere. Lei non conosce i suoi contadini, perchè ad Altamura lei è lontano dal popolo. Vada a vedere se i contadini di Altamura non vogliono davvero la terra. Essi girano per tutte le Provincie, per tutta la regione, per avere terra da condurre! Quando lei parla in questo modo, non fa che dimostrare un settarismo inutile e fuori luogo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I .** Nessun dubbio che il problema desti l'attenzione del Parlamento, ma è anche vero che esso esula dall'argomento. Pertanto la Commissione non può dare parere favorevole all'emendamento che è stato proposto.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il problema esiste, ma deve essere risolto con un apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 27-*bis* presentato dai senatori Sereni, De Leonardis, Simonucci, Marabini e Boccassi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

R O D A , *Segretario* :

Art. 28.

(Agevolazioni tributarie)

Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.

Le imposte, sovrainposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni; della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1° gennaio successivo alla data dell'assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.

Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata dell'esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo è elevata ad otto anni.

Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se l'acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.

Se la domanda è prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o l'incorporamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà. I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa di lire 500.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori De Leonardis, Marabini, Sereni, Simonucci e Boccassi. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« Sostituire il primo comma con il seguente :

” Per tutto il periodo di applicazione della presente legge i proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, nonché le cooperative

agricole sono esonerati dal pagamento delle imposte sul reddito dominicale ed agrario nonchè delle relative sovraimposte e addizionali comunali e provinciali" ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore De Leonardis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**D E L E O N A R D I S**. Noi vogliamo, in pratica, che l'articolo 28 non riguardi soltanto l'esenzione dall'imposta in riferimento alla formazione della proprietà contadina. Noi vogliamo estendere tale esenzione, durante il periodo quinquennale di applicazione del Piano Verde, a tutti i coltivatori diretti, per i quali la terra è il mezzo di lavoro e che, quindi, anche per quanto riguarda il disposto costituzionale, non dovrebbero essere assoggettati ad imposte che non possono pagare.

Noi riteniamo che tale disposizione potrebbe portarci al rispetto del dettato costituzionale, cioè alla progressività nell'imposta, e quindi, praticamente, ad esentare dalle imposte tutti i redditi di lavoro.

Comunque siano, quelli della famiglia coltivatrice diretta, sono veramente redditi di lavoro, e come tali vanno esentati.

Questo è lo spirito dell'emendamento che noi sottoponiamo al Senato. Voi certo lo respingerete, però tenete presente che si tratta di una disposizione non demagogica nè fuori luogo.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**F E R R A R I**. La Commissione esprime parere contrario, facendo rilevare che sarebbe superfluo ripetere quanto è stato affermato dalla stessa Commissione in occasione dell'approvazione dell'articolo 8.

Noi abbiamo già dimostrato l'onere ingente che effettivamente ricade sullo Stato in seguito alle agevolazioni previste da questo Piano, e quindi non possiamo pretendere ulteriori sforzi.

D'altra parte, agevolazioni sono state già concesse in modo particolare in favore dei

coltivatori diretti ed in genere di tutti gli operatori agricoli, non ultimo l'abbuono che si è stabilito in occasione della recente legge del 16 settembre 1960, n. 1014, delle addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario.

**P R E S I D E N T E**. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**R U M O R**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle considerazioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori De Leonardis, Marabini, Sereni, Simonucci e Boccassi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Avverto che al terz'ultimo comma dell'articolo 28 occorre apportare una correzione e precisamente, in luogo della parola « incorporamento », deve leggersi l'altra « accorpamento ». Con questa avvertenza metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli successivi.

**R O D A**, *Segretario*:

#### Art. 29.

*(Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale)*

Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli od associati, d'impianti e di attrez-

zature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento di bestiame, nonché di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola.

(È approvato).

#### Art. 30.

(Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma)

È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

È altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento dei compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e vengono erogate nei limiti e con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esecuzione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

(È approvato).

#### CAPO IV

### ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI DI COLONIZZAZIONE

#### Art. 31.

(Delega in materia di Consorzi di bonifica)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;

b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonché realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;

c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;

d) determinare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

**P R E S I D E N T E.** I senatori Milillo, Masciale, Barbareschi, Palumbo Giuseppina, Iorio e Caleffi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

M I L I L L O . Non ho necessità di illustrare ulteriormente questo emendamento soppressivo dell'articolo 31, perchè ho dedicato a questo argomento una larga parte del mio intervento in sede di discussione generale.

L'onorevole Ministro, un momento fa, si meravigliava della mia tenace ostilità nei confronti dei consorzi di bonifica. Ebbene, io rispondo che i consorzi di bonifica, almeno per larga parte d'Italia e in modo particolare per il Mezzogiorno, sono, a mio giudizio, una delle cause fondamentali dell'arresto del progresso agricolo e sono tuttora uno strumento di potere soffocante in mano alla grande proprietà fondiaria.

Ecco la ragione della mia ostilità, senza aggiungere altro. Insisto, però, perchè questo articolo sia soppresso, in quanto, se è vero che i consorzi di bonifica devono essere democratizzati e largamente riformati e riordinati, non vi è nessuna ragione perchè ciò sia fatto attraverso una delega al Governo. Si deve provvedere invece a questa, che è una esigenza di fondo della nostra agricoltura, attraverso il normale iter di un provvedimento legislativo, poichè non credo gioverebbe a nessuno sottrarre questa materia al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M E N G H I , *relatore*. La Commissione si dichiara contraria a questo emendamento.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non faccio che confermare quanto ho detto in sede di replica, e mi dichiaro pertanto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 31, proposto dai senatori Milillo, Masciale, Barbareschi, Giuseppina Palumbo, Iorio e Caleffi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In via subordinata è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Milillo, Barbareschi, Masciale, Bardellini, Palumbo Giuseppina, Iorio e Caleffi. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Al primo comma, sostituire le parole: "Consorzio di bonifica", con le altre "Consorzio di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario"; sostituire la lettera c) con la seguente: "c) attuare un'adeguata riforma in senso democratico del sistema di elezioni degli organi direttivi sulla base del voto *pro capite* e del principio della proporzionale"; alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: "fissando un limite massimo di 6 mesi, non prorogabile, per la durata delle gestioni commissariali" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . Se la delega al Governo deve, in ogni caso, essere approvata, noi vogliamo che, in essa, siano incluse almeno alcune indicazioni precise per il Governo. E queste indicazioni secondo noi dovrebbero soprattutto consistere nei seguenti tre punti. Primo: se dev'essere riordinata la materia dei consorzi di bonifica, ritengo che lo stesso si debba e si possa fare per gli altri consorzi, quelli di irrigazione e di miglioramento fondiario, poichè sussiste la medesima esigenza di riordinamento, e, per noi, di democratizzazione, anche per questi altri consorzi. Il secondo punto è costituito dal sistema di elezione degli organi direttivi dei consorzi. La questione del voto *pro capite* ormai si trascina da anni. Vi è stata tutta una serie di impegni da parte dei vari Governi che si sono succeduti in questi anni. Ma non si tratta di una questione da affrontare con una revisione insufficiente e generica: se una revisione deve esservi, non vi possono essere mezzi termini. La revisione deve essere attuata attraverso l'abolizione del voto plurimo e l'introduzione del voto *pro capite*, perchè questa è un'esigenza di fondo della nostra democrazia che non deve essere

una parola vana, ma deve essere soprattutto trasferita sul terreno economico.

Terzo punto: ritengo che un'altra questione, da includere almeno come direttiva al Governo nell'affidargli questa delega, sia quella della durata delle gestioni commissariali. Noi sappiamo che su 300 consorzi ve ne è almeno la metà o forse più che sono tuttora soggetti alla gestione commissariale, e sono gestioni che durano da tempo immemorabile, da decenni. Non si vede perchè non si debba, infine, pervenire alla loro normalizzazione dal punto di vista della nomina degli organi di direzione. Vi sono consorzi gestiti da commissari, i quali si giustificano, per gli anni trascorsi senza che si sia proceduto a nuove elezioni, affermando che stanno ancora elaborando i nuovi statuti, e adducendo lo stesso pretesto da decenni. Credo che, sia pure attraverso una legge delegata, si debba tener presente questa circostanza, stabilendo cioè termini rigorosi di durata delle gestioni commissariali, che non dovranno andare oltre i sei mesi, dopo i quali sarà necessario procedere, senz'altro, alle elezioni degli organi normali di amministrazione.

**P R E S I D E N T E .** Sempre sull'articolo 31, è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Spezzano, De Leonardis e Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A ,** *Segretario:*

« Al primo comma sostituire la lettera c) con la seguente:

” c) assicurare negli organi di amministrazione e di controllo la giusta e democratica partecipazione dei piccoli proprietari consorziati, a mezzo del voto *pro-capite*, diretto e segreto, della istituzione di seggi elettorali in tutti i centri abitati del comprensorio di bonifica, della rappresentanza proporzionale in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, delle varie liste di candidati ” ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Spezzano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**S P E Z Z A N O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da noi presentato nella realtà non è altro che la mia proposta di legge che è all'ordine del giorno.

Dovrei avere tanto cattivo gusto da motivare questo mio emendamento? Credo di no. Debbo però richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi, nonchè il ricordo degli amici della Commissione, sulla motivazione della mia proposta di legge e sulla discussione in Commissione. Debbo ricordare ancora il dibattito che facemmo in Aula quando si discusse il disegno di legge e se ne chiese il rinvio proprio perchè era stato presentato dal Governo il disegno di legge che esaminiamo. Ripetere tutto questo mi pare completamente inutile: e mi pare tanto più inutile in quanto la maggioranza ha deciso che questo disegno di legge deve passare così come è. Voglio dire qualcosa al Ministro e ai colleghi, che mi pare sia nel loro interesse, più che nell'interesse della mia proposta. Vorrei suonare un campanello d'allarme per il Ministro e per i colleghi della maggioranza chiedendo se sono convinti che, approvata la formulazione degli articoli 31 e 32, così come attualmente si presenta, la legge possa passare attraverso gli altri vagli; o se, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, questa possa ritenerla conforme all'articolo 76 della Costituzione.

Onorevole Ministro, io non voglio infliggerle a quest'ora un discorso su tale aspetto eminentemente giuridico della questione, e non glielo voglio infliggere perchè dovrei ripetere gli argomenti che vennero esposti al riguardo nell'altro ramo del Parlamento da parte dell'onorevole Assennato, argomenti ai quali non si è data nessuna risposta convincente. Enuncio la questione: si chiede una delega che non è conforme all'articolo 76 della Costituzione, perchè quest'ultimo richiede « criteri e principi direttivi ». Ci dica lei, onorevole Ministro, dove sono i criteri e i principi direttivi nell'articolo 31, il quale prevede una delega quant'altre mai equivoca ed incerta.

Per quanto riguarda la lettera c), nella quale si dice che si deve assicurare una più adeguata rappresentanza, domando cosa significa tutto questo. Significa forse l'aboli-

zione del voto plurimo? O significa semplicemente una attenuazione? Ma in base a quale criterio tutto questo si farà? Ecco, signor Ministro, i motivi per i quali io credo che sia nell'interesse soprattutto di coloro i quali si preoccupano di far diventare operante al più presto la legge, emendare per lo meno l'articolo 31 nei termini da noi proposti. Questo era ciò che vi volevo dire. Mi auguro che queste considerazioni vengano convenientemente meditate dai colleghi e che venga approvato l'emendamento da noi proposto, il quale sanerebbe le violazioni dell'articolo 76 della Costituzione ed eviterebbe le eventuali nullità.

**F O R T U N A T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R T U N A T I .** Onorevole Ministro, negli anni 1945 e 1946 io ebbi occasione di fare un'indagine approfondita sulla vita e sul funzionamento di un grande consorzio di bonifica, la cui attività lei conosce, perchè ne abbiamo parlato. Ebbene, le posso dichiarare che in questo consorzio di bonifica tutta l'attività si è svolta sostanzialmente ed esclusivamente col contributo dello Stato. Allora io le chiedo, onorevole Ministro, e chiedo a voi, onorevoli colleghi, che senso ha configurare un organismo come istituto di diritto pubblico (perchè tale è oggi un consorzio di bonifica), che senso ha far funzionare un ente di diritto pubblico col contributo generale della collettività e poi farlo amministrare da gruppi di uomini eletti a voto plurimo, così come si trattasse di una società per azioni?

Ma non si tratta soltanto di questo. Il campanello d'allarme, cui si è richiamato l'amico Spezzano, a mio avviso suona anche per altre considerazioni. I consorzi di bonifica, come enti di diritto pubblico, stanno facendo pagare ai proprietari, e quindi anche ai piccoli proprietari di terreni, contributi che sono obbligatori e che hanno tutto il carattere di un vero e proprio tributo. I consorzi di bonifica sono, da questo punto di vista, investiti di potestà tributaria.

Io le chiedo, onorevole Ministro: se la questione sarà portata davanti alla Corte costituzionale, come ce la caveremo con i prelievi

tributari e, in ogni caso, con contributi, i cui limiti, vincoli e condizioni non sono determinati per legge, in contrasto con l'ultima sentenza della Corte costituzionale? Se le cose stanno così — e così stanno — che bisogno vi era di una delega in una materia di estrema gravità ed interesse per tutta la situazione del nostro Paese? Pensiamo che questi problemi siano tecnici, come la qualificazione delle singole voci di una tariffa doganale?

Il modo di vita, di funzionamento, di direzione, di organizzazione generale dei consorzi di bonifica costituisce il problema centrale di una legislazione moderna e, se esso viene affidato al Potere esecutivo per delega, il Parlamento rinuncia all'esercizio della sua attività fondamentale.

È per questo motivo che io mi associo agli emendamenti presentati dai colleghi e vorrei invitarla, onorevole Ministro, in ogni caso, ad essere molto prudente nell'esercizio della delega. È un consiglio personale: rinunzi successivamente alla delega che potrà essere votata, e presenti i disegni di legge in Parlamento.

**M E D I C I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M E D I C I .** Signor Presidente, ritengo che l'argomento sollevato dai senatori Spezzano e Fortunati richieda qualche minuto di pazienza ai colleghi, perchè è questione di grave momento e non vorrei che l'opposizione pensasse che noi votiamo questo importante articolo senza aver assunto una posizione chiara verso il grosso problema che ci preoccupa: quello dei consorzi di bonifica in Italia.

Noi siamo d'accordo nel ritenere che nelle condizioni attuali ci sia bisogno di una riforma dei consorzi di bonifica. A tale scopo l'onorevole Ministro dell'agricoltura ha presentato il testo dell'articolo che ora ci occupa; il quale, mi sembra — io non sono un giurista, come è l'eminente collega Spezzano —, precisa in quattro commi i criteri ai quali il Governo è tenuto nell'esercizio della delega. Tra questi quattro criteri, il terzo stabilisce che si deve attuare la riforma in modo da dare

un'adeguata rappresentanza ai piccoli proprietari.

TERRACINI. «Una più adeguata» rappresentanza, che è diverso da «un'adeguata».

MEDICI. Lei mi dà sempre lezioni in materia di tecnica giuridica.

TERRACINI. Ho voluto aiutarla.

MEDICI. La ringrazio. Tanto più che vorrei dire al senatore Spezzano che il problema, nella sostanza politica, è diverso. È giusto quanto afferma il senatore Fortunati, che cioè il consorzio di bonifica è un ente di diritto pubblico e non vi si possono fare le votazioni come se fosse una società anonima. È anche giusto che il consorzio di bonifica esercita una certa potestà di tipo tributario, ma è anche altrettanto giusto — ed ella, nella sua obiettività scientifica, lo vorrà riconoscere — che un consorzio di bonifica che garantisce i mutui con le proprietà dovrà pure concedere a colui che è proprietario di cento ettari un peso diverso rispetto a colui che è proprietario di un ettaro, o che, avendo soltanto un ettaro, è addirittura agricoltore occasionale.

Ecco, quindi, la necessità di far sì che vi sia la riforma, che penso il Governo abbia già preparata, con la saggezza che contraddistingueva l'onorevole Giolitti e, penso, contraddistingua l'onorevole Rumor, e cioè che quando...

SPEZZANO. Non vorrei ricordarle un ordine del giorno che porta la sua firma!

MEDICI. L'ordine del giorno che a suo tempo ho accettato significa proprio questo!

SPEZZANO. Parlo di quello che lei ha firmato, non di quello che lei ha accettato! La prima firma è la sua, per il voto *pro capite*!

MEDICI. Non credo di aver mai firmato una cosa contraria ai miei principi.

È evidente, dicevo, che il Governo attuerà, con la legge delegata che penso sia già in stato di avanzata elaborazione, la giusta, larga rappresentanza dei piccoli proprietari, ma senza trascurare il fatto che, in un consorzio che ha fini economici, occorre tenere anche conto delle diverse forze e responsabilità economiche che in esso esistono. Per queste considerazioni voterò a favore del testo governativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

MENGGI, *relatore*. È vero che esiste un progetto di legge del senatore Spezzano, ed è vero che in Commissione, più volte, ci siamo dichiarati per la riforma dei consorzi di bonifica, specialmente per quanto riguarda il voto plurimo. Ma il senatore Spezzano deve convenire con me che egli ha regolamentato unicamente il modo di votazione, cioè ha, negli articoli 1 e 2, avuto riguardo solo al voto plurimo. Il progetto di delega, invece, proposto dal Ministro, concerne la regolamentazione di tutto il consorzio di bonifica, quindi non soltanto una parte della legge, ma tutta la legge. Il senatore Spezzano potrà far valere quel suo criterio di fronte al Ministro, quando la Commissione costituita da 15 senatori e da 15 deputati sarà sentita dal Governo, prima di redigere la legge stessa. Inoltre è bene notare che il Governo nel chiedere la delega si è attenuto all'articolo 76 della Costituzione.

La Commissione perciò non può accettare l'emendamento del senatore Spezzano, ed è contraria anche all'emendamento precedente del senatore Milillo.

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo di potermi associare alle considerazioni esposte dal senatore Medici e dal relatore di maggioranza, senatore Menghi. Ritengo che l'articolo possa essere così votato, in quanto le disposizioni esplicite dell'articolo della Costituzione vi sono, sostanzialmente, osservate.

Devo anche dire che condivido le considerazioni del senatore Medici circa la natura,



la struttura e la funzione dei consorzi di bonifica. Credo che, tra l'altro, indipendentemente da quella che sarà la legge delegata, il problema del voto *pro capite* implichi gravi conseguenze che potrebbero andare proprio a danno degli agricoltori e dei coltivatori diretti, direttamente impegnati come imprenditori, e a vantaggio di detentori di terre ad altro titolo, come si verificherebbe, certamente, in vaste zone d'Italia, specie lungo i litorali e in prossimità di centri urbani e di zone residenziali.

Terrò presente l'invito del senatore Fortunati, di essere attento e tempestivo nell'emanazione della legge delegata.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 32.

**R O D A**, Segretario:

#### Art. 32.

*(Delega in materia di Enti di colonizzazione)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100

ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:

1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;

2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;

4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

5) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;

6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.

I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza de-

gli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al presente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Milillo, Barbareschi, Masciale, Giuseppina Palumbo, Iorio e Caleffi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

**M I L I L L O .** Le ragioni, per le quali contesto l'opportunità della delega al Governo del riordinamento dei consorzi di bonifica, sono ancora più valide quando si tratta degli enti di colonizzazione, cioè di riforma agraria. Non vedo perchè tali enti, scaturiti da una lunga elaborazione legislativa, ora debbano essere invece lasciati — per quanto riguarda il necessario processo di adattamento alle nuove esigenze — alla discrezionalità normativa del Governo. Trattasi di materia squisitamente politica e di politica economica, che va lasciata alla discussione parlamentare. In luogo della delega, il Governo dovrebbe piuttosto assumere l'impegno di presentare al Parlamento un progetto di legge su questa stessa materia.

**M A N C I N O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A N C I N O .** Non è per aprire una polemica, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, se io, dovendo intrattenermi brevemente sull'articolo 32, denunzio subito che la massima parte delle norme contenute in questo disegno di legge sono state trasferite dalla legge fascista n. 215 sulla bonifica integrale, del 1933. Se la discussione non si fosse svolta così frettolosamente, sarebbe stato opportuno un lungo esame di questo rilievo, perchè esso denuncia da solo la scelta politica che si è compiuta da voi nel settore dell'agricoltura, col proporre questo disegno di legge il quale, salvo alcuni particolari più formali che sostanziali, ricalca la citata legge n. 215.

Ma tralascio questo rilievo di ordine generale e vengo all'articolo 32, il cui numero 5 è stato anch'esso preso dall'articolo 22 della richiamata legge n. 215. Tra gli altri compiti attribuiti agli enti di cui al primo comma dall'articolo 32, il numero 5 prevede quello delle operazioni di ricomposizione fondiaria da promuovere ed effettuare sulla base delle disposizioni vigenti. Ora, onorevole Ministro, l'articolo 22 della legge fascista era abbastanza chiaro e preciso: parlava infatti di « ricomposizione delle proprietà frammentate ». La dizione formulata da voi di: « ricomposizione fondiaria », sposta invece il problema.

In effetti si tratta di un problema che non si può ignorare, preoccupante e grave, le cui origini storiche, nel Mezzogiorno, per una parte risalgono addirittura all'epoca romana, e poi a quella dei Comuni, e, per un'altra parte sono legate agli incameramenti e confische dello scorso secolo. Il problema della proprietà frammentaria quindi esiste, e la legge fascista si era proposta di affrontarlo per ricomporla e formare unità fondiarie che, secondo l'articolo 34, dovevano essere vendute al proprietario che offriva il maggior prezzo.

Ora, onorevole Ministro, nel numero 5 si dice che alla ricomposizione fondiaria dovranno provvedere gli enti di cui al primo comma, sulla base delle disposizioni vigenti, le quali sono quelle contenute nelle leggi istitutive degli enti, non tutte uniformi nella forma, ma nella sostanza e nel fine identiche a quelle contenute nella legge del 1933. Questi

enti, per cui il Governo chiede la delega per modificare ed integrare le norme relative, sono sparsi in tutto il Paese, dall'ente delle Tre Venezie al confine con l'Austria, a quello del Flumendosa in Sardegna; all'ente Sila; e quello di Puglia-Lucania e Molise; a quello del Fucino; a quello della Maremma; all'ente di irrigazione Apulo-Lucano eccetera. Questi enti dovrebbero dunque essere uniformati da una norma unica e precisa che costituisce la caratteristica dell'Opera nazionale combattenti e che dà il diritto di trasferire agli enti, in proprietà, quelle terre che essi ritengono suscettive di costituire la grande azienda.

Ora, questa è una norma molto pericolosa; si può dire che si cerca di contrabbandare, in questo disegno di legge, una norma che tende a fare la riforma fondiaria alla rovescia. In sostanza, qui appare chiaro che non si tratta solo di fare la grande azienda con la ricomposizione della proprietà frammentata, come diceva la legge fascista di cui voi non parlate, ma si minacciano anche le aziende di una certa efficienza economica. Con questa norma basta il criterio di un tecnico che stabilisca la suscettibilità a creare la grande azienda, e si ottiene la riforma agraria alla rovescia, scacciando i contadini, i piccoli e non piccoli proprietari, e costituendo la grande azienda che, per le ragioni note, cioè per il Mercato comune, è ritenuta necessaria.

La verità è che voi già siete su questa via.

Avete cominciato a realizzare a Maccarese questa politica; una grande azienda è stata venduta alla contessa Del Rio per 50 milioni, e avete venduto anche ai fratelli Gambetta, i quali, dopo due mesi, hanno messo in vendita l'azienda per 200 milioni. Un contadino espropriato del suo piccolo pezzo di terra non potrà disporre di 50 milioni come la contessa Del Rio, nè dei 100 dei fratelli Gambetta.

Questa è la politica che volete seguire per la riforma agraria, e volete contrabbandare, con questo disegno di legge, tale norma pericolosa.

Ebbene, ho voluto soltanto mettere in evidenza questa responsabilità che volete assumervi. Mi preme ricordare che, allorchè durante il fascismo i tecnici cominciarono a

venire nei Comuni e a fare le riunioni con i contadini per convincerli che, a causa della antieconomicità dei loro piccoli appezzamenti, sarebbe stato per loro utile essere espropriati e indennizzati, non riuscirono nel loro intento e dovettero fare marcia indietro. I contadini infatti dissero francamente che non avrebbero mai ceduto un palmo del loro fazzoletto di terra, al quale avevano consacrato tanto lavoro e sacrifici, a meno che non si concedessero loro terre sufficienti per vivere, indicando quelle dei grandi agrari.

Il fascismo fallì allora e non credo che potrete riuscire voi adesso. Il fascismo non vi riuscì nonostante avesse imbavagliato tutte le bocche; non potrete riuscire voi, se intendete seguire la stessa via di scacciare i contadini e di fare, come ho detto prima, la riforma agraria a rovescio poichè oggi essi sono organizzati, hanno la loro forza sindacale ed hanno anche i partiti che li sanno guidare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M E N G H I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Milillo, Barbareschi, Masciale, Palumbo Giuseppina, Iorio e Caleffi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A , *Segretario* :

#### TITOLO IV

### NUOVI APPORTI ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

#### Art. 33.

*(Autorizzazione di spesa)*

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, numero 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1960, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

*(È approvato).*

#### TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 34.

*(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui)*

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed

il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione.

*(È approvato).*

#### Art. 35.

*(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato)*

Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del con-

corso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.

Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui

alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

(È approvato).

#### Art. 36.

##### (Fondo interbancario di garanzia)

Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un « Fondo interbancario di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il « Fondo interbancario di garanzia » ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il Comitato e il Collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il Presidente del Comitato.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del « Fondo interbancario di garanzia »;

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al « Fondo » dagli Istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del « Fondo ».

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del « Fondo interbancario di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 50 milioni che gli Istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla « Cassa » stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al « Fondo interbancario di garanzia ».

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del « Fondo ».

Sono trasferite al « Fondo interbancario di garanzia » le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, nè con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo interbancario di garanzia », i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)

I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico

29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8° che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.

(È approvato).

Art. 38.

(Agevolazioni tributarie)

L'iscrizione dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune prescritta dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e quella prevista dall'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta eccezione per i diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

(È approvato).

Art. 39.

(Esenzione da bollo)

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

(È approvato).

Art. 40.

(Ripartizione territoriale della spesa)

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente articolo 3, è dato dai competenti organi regionali.

(È approvato).

Art. 41.

(Spese generali)

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

(È approvato).

Art. 42.

(Variazioni compensative)

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

(È approvato).

Art. 43.

(Norme finanziarie)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 16 e 27, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

## Art. 44.

(Norme finanziarie)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

(È approvato).

## Art. 45.

(Norme finanziarie)

I mutui di cui al precedente articolo 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

(È approvato).

## Art. 46.

(Norme finanziarie)

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

(È approvato).

## Art. 47.

(Norme finanziarie)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 48.

(Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda)

Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, numero 1317, sono da considerare:

a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;

b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1.500 giornate lavorative annue;

c) medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 80.000 annue.

Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quan-



to previsto all'articolo 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.

(È approvato).

#### Art. 49.

##### (Relazione annua)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura presenteranno annualmente ai comitati regionali di cui all'articolo 3 una relazione sugli interventi effettuati dagli organi competenti in applicazione della presente legge, indicando, per ciascun settore di intervento e categoria d'aziende, gli investimenti provocati ed i relativi contributi.

I dati di cui al precedente comma saranno successivamente pubblicati, per la durata di giorni quindici, negli Albi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte riguardante le rispettive circoscrizioni.

(È approvato).

#### Art. 50.

##### (Disposizioni transitorie per i mutui)

Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potrà ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.

Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in

vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potrà essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, domando se qualcuno intende parlare per dichiarazione di voto.

**FORTUNATI.** Onorevole Presidente, la prego di rinviare, considerata l'ora tarda, le dichiarazioni di voto e la votazione finale alla seduta di domattina.

**MILILLO.** Mi associo alla richiesta del senatore Fortunati

**PRESIDENTE.** Rinvio allora il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**RODA, Segretario:**

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali interventi, a seguito delle diligenti indagini in corso da parte degli organi provinciali, intendano attuare a favore dei braccianti agricoli, mezzadri, coloni, affittuari, assegnatari dell'Ente Riforma, coltivatori diretti e agricoltori in genere, colpiti dall'eccezionale e violentissima grandinata del 18 maggio 1961 nei comuni di Ruvo Puglia e di Bionto; e precisamente se essi ritengano di dover intervenire:

a) quanto al Ministro dell'agricoltura, con credito ai conduttori all'entrata in vigore del Piano Verde con contributi per il ripristino delle piante nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, e con sussidi e altre agevolazioni dell'Ente Riforma a favore degli assegnatari;

b) quanto al Ministro delle finanze, con il totale sgravio per il 1961 delle imposte,

come previsto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

c) quanto al Ministro del lavoro, con concessione di cantieri di lavoro per braccianti agricoli e per lavori campestri;

d) quanto al Ministro dell'interno, con concessione di materiale per detti cantieri, e di sussidi — diretti o a mezzo della Prefettura — nei casi di maggior bisogno (1161).

JANNUZZI

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se siano al corrente del senso, non di disagio, ma di insopportazione, che nei più vari strati della popolazione di Roma hanno destato le condizioni di certe sue strade centrali e periferiche, in particolari ore della sera e della notte in squisita competizione con i fasti più citati di certi porti orientali;

se non credano meritevole di considerazione l'opinione di quanti non si rassegnano alla contraddizione, per la quale, alla sollecitudine di tutele e di sanzioni in difesa di quelli che sono gli accessori della persona umana non risponde una preoccupazione, che si manifesti in provvidenze per quanto attiene all'essenza stessa della sua integrità;

se non pensino, che lo sforzo di un popolo impegnato, per tanta parte, duramente, meriti senza indugio l'atto di giustizia che sta nella tutela — dalla quale non vi è ordinamento politico, al di là di dottrine e convincimenti, che nei fatti prescinda — della sua sanità fisica e morale, premessa e garanzia di ogni risultato;

che ragazzi e fanciulle abbiano, per certe ore del giorno, costantemente, sotto i loro occhi, spettacoli rattristanti, o ascoltino più tristi patteggiamenti, o subiscano di ritorno da studi o lavoro scherni o adescamenti, sono cose che nessuno vorrebbe sotto le proprie finestre o sul cammino della sua famiglia, così che sembra possa essere giustificato l'interrogativo perchè si continui ad essere indifferenti che le abbiano altri, per i quali anzi — con riflessi sociali di prima grandezza — possono riuscire traumi ben più profondi e spesso irreparabili, quan-

do loro manchi la garanzia di rasserenamento e di salute che sono nel privilegio della educazione e nel calore di una famiglia (1162).

GERINI

*Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia vero che la realizzazione della variante in località S. Gennaro di Pozzuoli, della statale « Domiziana », che fa parte degli itinerari internazionali, è ritardata per alcune difficoltà frapposte dal Ministero della difesa-aeronautica.

In tal caso si desidera conoscere quali provvedimenti saranno adottati per contemperare le necessità delle due Amministrazioni statali interessate affinché l'importante, necessaria ed urgente opera non subisca dannosi differimenti (2401).

D'ALBORA

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se, di fronte alla totale distruzione dei raccolti dovuta alle grandinate recentemente abbattutesi in parecchie zone del nostro Paese, alle calamità naturali che continuamente danneggiano le varie zone agricole, alle frane che specie nelle zone montane e collinari provocano danni alle colture, alle abitazioni e alle strade, non s'intendano adottare provvedimenti inquadrati in provvedimenti legislativi di carattere permanente.

L'istituzione di un fondo anticongiunturale, già proposta dall'interrogante nella sua qualità di relatore al Bilancio dell'agricoltura in Senato, a disposizione dei Ministeri competenti, diviene sempre più indispensabile (2402).

DESANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se nell'ambito del censimento generale dell'agricoltura è stata posta particolare cura per la rilevazione delle notizie e dei dati occorrenti alla costituzione del ca-

tasto viticolo e se questo catasto sarà al più presto realizzato.

L'interrogante ritiene indispensabile poter disporre di questo fondamentale strumento per iniziare una più precisa rilevazione e valutazione della produzione vitivinicola nazionale, in modo da regolare ogni problema di mercato e di eventuale intervento dei pubblici poteri nel settore in questione, disponendo di elementi certi ed indispensabili, specie sul piano della concorrenza internazionale.

Anche la prossima regolamentazione relativa alla tutela delle denominazioni di origine dei vini e dei mosti, richiesta e proposta dal Parlamento e dal Governo attraverso iniziative di carattere legislativo attualmente in discussione al Senato, potrà essere notevolmente facilitata dalla costituzione del catasto viticolo (2403).

DESANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per superare la situazione del mercato del vino che da qualche tempo è in crisi. L'interrogante chiede altresì se è intenzione del Governo, e in particolare del Ministro dell'agricoltura, di rendere permanenti i provvedimenti per la distillazione dei vini scadenti, così come è stato chiesto ripetutamente in sede parlamentare (2404).

DESANA

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a sua conoscenza il fatto che lo stabilimento della società metallurgica « Delta » con sede in Genova-Cornigliano, dovrebbe fra breve venire trasferito (non si sa ancora dove) per lasciare l'area occupata alla confinante società Ansaldo San Giorgio di Genova, che intende concentrare nella zona il suo stabilimento di Genova-Rivarolo.

Le maestranze dello stabilimento « Delta » sono grandemente preoccupate per i problemi di ordine familiare, di salari acquisiti e di stabilità di lavoro, che una tale eventualità aprirebbe.

È da notare che lo stabilimento « Delta » occupa circa 700 dipendenti, fra operai e impiegati, e lavora a pieno carico. Vi è perciò,

anche per questo stabilimento, una necessità di espansione e di ammodernamento degli impianti, che potrebbe trovare soluzione nella zona di attuale ubicazione.

Comunque, gli interroganti intendono far notare al Ministro che allarmati sono anche i cittadini di Genova, i quali temono di vedere trasferito fuori provincia un altro stabilimento della tipica industria genovese (2405).

PESSI, ZUCCA

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei fatti accaduti nella notte tra il 24 e il 25 maggio 1961 in località « Cittadella » nel comune di Mantova, dove alcuni provocatori hanno distrutto al tritolo il monumento in memoria di Andrea Hofer. L'atto vandalico è stato contrassegnato con la scritta lasciata nei pressi del monumento: « Corpo franco italiano ». La stessa sigla che ha contraddistinto recentemente simili attentati a Vienna.

L'interrogante, mentre chiede che il Ministro condanni tali atti, che turbano la serenità della popolazione mantovana, vorrebbe conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè atti simili non abbiano più a ripetersi.

Chiede infine se non ritenga opportuno disporre che, come è stato fatto in casi analoghi, il monumento di Andrea Hofer sia ricostruito a spese dello Stato (2406).

ZANARDI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se siano a conoscenza che in Agro di Riardo (Caserta) il torrente demaniale Scarpati Mastro sia da anni del tutto interrato sicchè ad ogni pioggia tutti i terreni ad intensa coltivazione che esso attraversa vengono allagati, con gravissimo danno delle piantagioni già quasi del tutto marcite e di conseguenza dei coloni, che, nell'impianto di frutteti, hanno impegnato tutti i loro risparmi e contratto onerose obbligazioni.

Per sapere inoltre se ritengano ammissibile che il Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania, ed il Genio civile di Caserta, ai quali competerebbero le opere di sistemazione del torrente, si rifiutino di intervenire adducendo assoluta mancanza di fondi, che pur non si verifica quando si tratta di finanziare altri lavori certo meno urgenti di questi reclamati da povera gente contadina (2407).

CECCHI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale iniziativa intenda prendere in presenza dell'atteggiamento della Direzione della Società Arrigoni, la quale rifiuta di discutere e anzi neppure di informare gli 80 impiegati della propria sede centrale di Trieste della decisione di spostare la sede stessa in altra città, decisione che pretendeva peraltro porre in atto alla chetichella con l'asportazione di carteggi essenziali, avvertendo che — avendo tale pretesa provocato la legittima ritorsione della occupazione della sede da parte degli impiegati, tra il consenso generale dei lavoratori e della cittadinanza triestina che vi ravvisa un episodio di resistenza contro lo smantellamento in atto delle strutture economiche della città — l'atteggiamento di totale distacco e disinteresse della direzione della società acquista carattere provocatorio nei riguardi non solo dei suoi dipendenti ma dell'intera opinione pubblica di Trieste (*Già in terr. or. n. 1157*) (2408).

TOLLOY

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga richiamare l'attenzione della Direzione dell'I.N.P.S. di Venezia sull'opportunità di dare una risposta ai pensionati di San Donà di Piave, i quali affermano di aver fatto domanda da molto tempo (tramite il loro rappresentante Depentor Camillo, residente a San Donà di Piave, Via Giuseppe Verdi, 40) di fruire d'indennità di disoccupazione alla quale ritengono di aver diritto, senza riuscire, nonostante reiterati tentativi, ad avere alcuna risposta in merito (2409).

TOLLOY

### Ordine del giorno

#### per la seduta di venerdì 26 maggio 1961

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 26 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO. — Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica (12).

2. SERENI ed altri. — Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria e per il riordino culturale (262).

3. GOMBI ed altri. — Provvedimenti per una più tempestiva attuazione delle opere di bonifica di spettanza privata (675).

#### III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla cittadinanza (991).

BATTAGLIA. — Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (411).

2. PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

#### IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045 concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso (906).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959 (1304).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960 (1381).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo « status » degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 (1396).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto

1955 (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959 (1448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari